Città metropolitana
di Venezia

Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta

aggiornato al 9 maggio 2025

Città metropolitana
di Venezia

INDICE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Principi generali.
Art. 2. Navigazione lagunare.
Art. 3. Esclusione.
Art. 4. Definizione e classificazione delle acque e dei canali navigabili.
Art. 5. Definizione e disciplina delle unità lagunari.
Art. 6. Disciplina dei servizi di trasporto pubblico nella laguna veneta.
Art. 7. Regolamentazione della navigazione.
Art. 8. Competizioni e manifestazioni nautiche.
Art. 9. Limitazioni e divieti di navigazione.
Art. 10. Trasporti e navigazione eccezionali..
Art. 11. Servizi di polizia della navigazione lagunare.

TITOLO SECONDO - TUTELA DELL'AMBIENTE E ORGANIZZAZIONE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 12. Protezione dei segnalamenti dei canali.
Art. 13. Protezione delle opere.
Art. 14. Manutenzioni e rifornimenti.
Art. 15. Scarico di rifiuti e sostanze inquinanti.
Art. 16. Protezione contro le emissioni nocive
Art. 17. Pianificazione della navigazione.
Art. 18. Segnaletica della navigazione.

TITOLO TERZO - DELLE UNITÀ LAGUNARI

Art. 19. Unità con scafo in metallo.
Art. 20. Dispositivi di equipaggiamento e dotazioni di bordo.
Art. 21. Requisiti di idoneità alla navigazione lagunare.
Art. 22. Navigazione per uso in conto proprio e per uso privato
Art. 23. Trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino.
Art. 24. Servizio pubblico non di linea per trasporto di persone.
Art. 25. Servizi di trasporto specifici di persone e/o cose per conto terzi.
Art. 26. Servizio pubblico di linea per trasporto di persone e cose.
Art. 26 - bis. Noleggio e locazione di unità da diporto.
Art. 27. Unità per la pesca professionale.
Art. 28. Documenti di bordo.
Art. 29. Comunicazione tra gli uffici.
Art. 30. Caratteristiche dei dati di identificazione.
Art. 31. Marche di massima immersione.
Art. 32. Contrassegni di identificazione delle unità da diporto a motore non iscritte in pubblici registri.
Art. 33. Trasferimento di proprietà.
Art. 34. Procedure per l'assegnazione, rilascio e registrazione dei contrassegni.
Art. 35. Conduttore.
Art. 36. Requisiti per il comando e la condotta di unità da diporto.

TITOLO QUARTO - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 37. Principio generale della navigazione.
Art. 38. Velocità.
Art. 39. Limiti di velocità.
Art. 40. Precauzioni.
Art. 41. Posizione delle unità nei canali.
Art. 42. Precedenza.
Art. 43. Sorpasso.
Art. 44. Distanza di sicurezza.
Art. 45. Incrocio di unità nei canali o passi stretti.
Art. 46. Segnalazioni visive e illuminazione delle unità.
Art. 47. Cambiamento di direzione o altre manovre.
Art. 48. Entrata nei canali di grande navigazione. ABROGATO
Art. 49. Limitazione dei rumori..
Art. 50. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
Art. 51. Impiego delle tavole a vela (windsurf).
Art. 52. Fermata e sosta delle unità.
Art. 53. Divieto di fermata e di sosta delle unità.
Art. 54. Disciplina generale delle aree pubbliche di fermata.
Art. 55. Aree di fermata.
Art. 56. Trasporto di cose.
Art. 57. Disciplina del trasporto di merci pericolose.
Art. 57 bis. Trasporto merci a temperatura controllata
Art. 58. Navigazione in convoglio.
Art.59. Disciplina della navigazione in tempo di nebbia per unità navali, compresi i galleggianti, abilitati alla navigazione in acque internazionali o nazionali marittime, che accedono alla Laguna e per le navi abilitate alla sola navigazione lagunare di lunghezza superiore a metri 30 (trenta), nonché tutte le navi da diporto.
Art.59 bis Disciplina della Navigazione in tempo di nebbia per unità navali, compresi i galleggianti, abilitati alla sola navigazione all'interno della Laguna e di lunghezza inferiore od uguale a metri 30 (trenta), nonché per tutte le imbarcazioni o natanti da diporto.
Art 59 ter Divieti per i carichi pericolosi
Art. 60. Navigazione e sosta delle unità al servizio di portatori di handicap.
Art. 61. Navigazione delle unità adibite a servizi di pronto intervento.

TITOLO QUINTO - SISTEMA DI RILEVAZIONE

Art. 62. Istituzione di archivi ed anagrafi.
Art. 63. Archivio dei canali.
Art. 64. Archivio delle unità adibite alla navigazione lagunare.
Art. 65. Anagrafe degli abilitati alla navigazione lagunare.
Art. 66. Sistema integrato di rilevamento, controllo e gestione della navigazione lagunare.
Art. 67. Dispositivi di monitoraggio.

TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68. Sanzioni amministrative
Art. 69. Adeguamento degli atti amministrativi.
Art. 70. Commissione consultiva mista.
Art. 71. Norme transitorie relative alle unità lagunari. ABROGATO
Art. 72. Norme transitorie relative ai servizi di trasporto pubblico in acque marittime e portuali. ABROGATO
Art. 73. Norme transitorie relative al personale addetto a servizi di trasporto pubblico. ABROGATO

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Principi generali.

1. Per i fini di cui all'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59, la navigazione delle unità a motore, a vela e a remi nella laguna veneta è disciplinata dalle norme generali del codice della navigazione e dei relativi regolamenti di attuazione, dalle norme nazionali ed internazionali per la sicurezza e la prevenzione degli abbordi in mare, dal codice della nautica da diporto e dal relativo regolamento di attuazione, nonché dalle norme regionali in materia di navigazione interna ed è coordinata dal presente regolamento e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza della navigazione, della salvaguardia delle città di Venezia e di Chioggia e degli insediamenti insulari, della protezione dell'ambiente lagunare dall'inquinamento idrodinamico, acustico, delle acque e dell'aria, nonché del risparmio energetico e dell'equilibrio idraulico e morfologico.

2. Scopi del presente regolamento sono:

2.1. coordinare il trasporto locale con le attività relative al traffico acqueo nell'intero ambito lagunare;

2.2. garantire la sicurezza della navigazione lagunare a mezzo di appositi dispositivi di rilevazione, monitoraggio e identificazione delle unità;

2.3 sottoporre a disciplina unitaria tutti i mezzi circolanti nelle vie d'acqua marittime o interne e in tutte le acque della Laguna di Venezia, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 3;

2.4. favorire la navigazione delle unità a remi, a vela ed a motore secondo criteri di compatibilità tra le esigenze della mobilità e della salvaguardia degli ambienti urbani e lagunari dagli effetti negativi del traffico;

2.5. prevenire l'inquinamento atmosferico, acqueo, acustico e idrodinamico;

2.6. dare priorità ai fini della circolazione, in ragione della funzione svolta, ai traffici nel seguente ordine:

a) i servizi di emergenza e pronto intervento durante l'esercizio della propria funzione;
b) il trasporto pubblico di linea;
c) i servizi pubblici locali di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e il servizio delle poste Italiane;
d) il trasporto di cose per conto di terzi;
e) il trasporto pubblico di persone non di linea;
f) il trasporto in conto proprio;
g) il trasporto ad uso privato;
h) il diporto a vela;
i) il diporto a motore.

2.7. salvaguardare i servizi e le attività di trasporto per conto di terzi e per conto proprio di persone e cose che si svolgono con unità tipiche della laguna veneta condotte a remi.

3. Per effetto:

i. dell'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

ii. dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:

1. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;

le disposizioni contenute nel presente regolamento in cui compariva l'indicazione relativa alla Provincia di Venezia sono sostituite dal termine Città metropolitana di Venezia.

Con Decreto Ministeriale 4 Agosto 2014 n. 346 il Magistrato alle acque è stato soppresso e le relative funzioni sono state trasferite al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Pertanto, le disposizioni contenute nel presente regolamento in cui compariva l'indicazione Magistrato alle acque di Venezia sono sostituite dal termine Provveditorato interregionale OO.PP..

Art. 2. Navigazione lagunare.

1. Viene definita navigazione lagunare quella svolta interamente all'interno della Laguna stessa e si osservano le norme relative alla navigazione interna.
2. Il presente regolamento si applica in tutte le acque della laguna veneta, il cui ambito è definito all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366; ai fini del presente regolamento, tutti i mezzi adibiti alla navigazione nella laguna veneta vengono definiti con l'unico termine di unità lagunari, siano essi a remi, a propulsione meccanica o a vela.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme generali e specifiche in materia di navigazione marittima, interna e da diporto. I casi di deroga ai sensi della regola 1 lettera b) del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare devono essere opportunamente segnalati al fine di garantirne la conoscenza ed il rispetto da parte delle unità in navigazione marittima.

Art. 3. Esclusione.

1. I seguenti tipi di navigazione non sono soggetti al presente regolamento:
   a) percorsi effettuati da navi marittime esclusivamente all'interno dei canali e delle zone di competenza delle Autorità marittime e portuali, per necessità strettamente connesse all'esercizio del traffico marittimo da e per i porti lagunari, con origini o destinazioni esterne;
   b) servizi portuali come definiti all'articolo 66 del codice della navigazione e all'articolo 60 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima, svolti integralmente all'interno dei canali e delle zone di cui alla lettera precedente, in particolare i servizi di trasporto effettuati per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri e merci e per la manutenzione ed il rifornimento delle navi, sulla base di apposita concessione.
2. L'Autorità Marittima o Portuale, informate le altre autorità di cui all'articolo 70, provvede altresì a disciplinare l'esercizio dei servizi dei porti, in particolare attivando :
   a) la limitazione delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti di cui all'articolo 67 del codice della navigazione, ove ritenuto necessario per la salvaguardia del pubblico interesse su conforme parere anche delle altre autorità competenti;
   b) i registri di iscrizione dei soggetti che esercitano attività nell'interno dei porti con navi e galleggianti di cui all'articolo 68 del codice della navigazione e le relative certificazioni di cui all'articolo 61 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima.

Art. 4. Definizione e classificazione delle acque e dei canali navigabili.

1. Le acque ed i canali navigabili della laguna veneta sono così definiti:
   a) canali e zone sia marittime che portuali: di competenza delle Autorità Marittime o Portuali ;
   b) canali e zone lagunari: di competenza del Provveditorato interregionale OO.PP., corrispondenti a tutte le zone non di competenza delle Autorità Marittima o Portuale e non affidate ai Comuni lagunari: i canali lagunari a loro volta si classificano in principali e secondari;
   c) canali e zone urbani: di competenza dei Comuni lagunari, che restano in loro consegna ai sensi dell'articolo 517 del regolamento di esecuzione per la navigazione marittima: i canali a loro volta si classificano in principali e secondari.
2. La classificazione dei singoli canali o tratti di canali, avuto riguardo alle loro caratteristiche fisiche e funzionali, avviene nei piani della navigazione urbana e lagunare di cui al successivo articolo 17.
3. Vengono definiti canali e zone navigabili quelle in cui è consentita la navigazione delle unità a motore, anche se soggetta a particolari limitazioni.
4. Vengono definite zone a traffico limitato quelle nelle quali l'accesso e la navigazione delle unità a motore sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti o unità.

Art. 5. Definizione e disciplina delle unità lagunari.

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina specifica prevista al titolo terzo, vengono definite unità lagunari le unità che in base alla effettiva presenza in laguna o alla specifica abilitazione alla navigazione sono così individuate:
   a) le unità naviganti nella laguna veneta, non iscritte in registri tenuti dalle autorità della navigazione marittima o interna;
   b) le unità iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima tenuti dagli

uffici marittimi dei compartimenti di Venezia e Chioggia, abilitate alla navigazione nazionale limitata alla laguna veneta, nonché le unità nella stessa abitualmente operanti;

c) le unità iscritte nelle matricole delle navi maggiori e nei registri delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima, adibite a servizi pubblici marittimi di trasporto di persone e cose regionale e locale, con destinazione abituale nella laguna veneta;
d) le unità iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti della navigazione interna tenuto dall'Ispettorato di Porto di Venezia, ivi comprese le unità destinate ad uso privato, che navigano stabilmente nella laguna veneta o con porto di attracco compreso nel territorio di un comune con limiti amministrativi ricadenti all'interno della conterminazione lagunare ex art. 2 L. 366/1963;
e) ABROGATO
f) le unità da diporto destinate a locazione (senza conducente) o a noleggio (con conducente) nella laguna veneta.

2. Non sono soggette alla disciplina prevista dal titolo terzo del presente regolamento le altre unità iscritte in matricole o registri, compresi quelli delle imbarcazione e delle navi da diporto, finché navigano nelle acque marittime e portuali o in quelle specificamente individuate dall'autorità competente, nonché le unità navali iscritte nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, negli elenchi statistici o in altri registri speciali.

Art. 6. Disciplina dei servizi di trasporto pubblico nella laguna veneta.

1. I servizi di trasporto pubblico, di linea e non di linea, di persone o di cose, effettuati esclusivamente all'interno della laguna veneta e lungo le vie d'acqua interne ad essa afferenti, inclusi i canali marittimi e portuali, sono soggetti a concessione, licenza o autorizzazione e sono regolati dalle norme regionali del trasporto pubblico locale e da quelle relative alla navigazione interna.
2. Ai fini del coordinamento del trasporto locale con le altre attività relative al traffico acqueo, il rilascio dei titoli di cui al comma precedente è subordinato all'intesa con le autorità competenti sulle acque interessate in ordine alle modalità di esercizio e ai contingentamenti.

Art. 7. Regolamentazione della navigazione.

1. In conformità al presente regolamento, le autorità competenti su canali e zone marittimi e portuali, lagunari e urbani provvedono all'emanazione di specifiche ordinanze applicative nelle materie di massima sottoelencate:

a) velocità massime consentite, anche differenziate per tipo di unità o servizio;
b) norme di accesso e sosta nei canali e vie d'acqua;
c) sensi di navigazione e precedenze;
d) caratteristiche e dimensioni massime delle unità per la transitabilità nei singoli canali e per le concessioni degli spazi e specchi acquei di ormeggio e sosta;
e) orari e divieti di navigazione, limitazioni di navigazione per categorie di utenti ed unità e modalità di accesso alle zone a traffico limitato;
f) orari e modalità di utilizzo delle banchine, delle rive e degli approdi.

Art. 8. Competizioni e manifestazioni nautiche.

1. Lo svolgimento di competizioni e manifestazioni nautiche nella laguna veneta è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, le quali possono consentire, previa intesa con le altre autorità, deroghe alle norme del presente regolamento, nonché limitazioni o sospensioni della navigazione, sempre che non sia compromessa la sicurezza della navigazione.

Art. 9. Limitazioni e divieti di navigazione.

1. Nella laguna veneta è vietato:

a) effettuare lo sci nautico;
b) rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracadute ascensionali e dispositivi similari);
c) navigare con moto d'acqua, ad esclusione dei servizi di emergenza e polizia.

2. Nei canali e nelle zone lagunari è vietato navigare con unità a motore al di fuori dei canali navigabili, salvo specifica autorizzazione
3. Nei canali urbani è altresì vietato:

a) navigare a vela;

b) navigare a rimorchio o spinta fuori dai canali principali, salvo il caso di trasferimento di imbarcazioni a motore in stato di avaria;
c) navigare con unità a motore con alte maree uguali o superiori a m 1,10 rispetto allo “0” mareografico di Punta della Salute a Venezia, con esclusione dei canali principali e con l’ulteriore limite massimo di velocità di 5 km/h;.
d) navigare con unità a motore con basse maree uguali o inferiori a - 0,50 m rispetto allo “0” mareografico di Punta della Salute a Venezia e velocità superiore a 5 km/h nei canali principali.

***Art. 10. Trasporti e navigazione eccezionali**..*
1. Si considerano trasporti e navigazione eccezionali quelli effettuati con unità o in condizioni che non rispettino i limiti, i divieti e le prescrizioni imposti sui canali o tratti di canali interessati.
2. I trasporti e la navigazione eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità competente sui canali interessati.
3. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo, nei limiti tecnicamente ammissibili. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia della navigazione.

***Art. 11. Servizi di polizia della navigazione lagunare**.*
1. Il Provveditorato interregionale OO.PP.promuove periodicamente e, comunque, almeno una volta all’anno, forme di coordinamento tra i servizi di polizia e di vigilanza della navigazione, al fine di una uniforme ed efficace applicazione e rispetto delle norme in materia di navigazione ed esercizio dei servizi nell’intero ambito lagunare.

TITOLO SECONDO - TUTELA DELL’AMBIENTE E ORGANIZZAZIONE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 12. Protezione dei segnalamenti dei canali.
1. E’ proibito ormeggiarsi ai supporti dei segnalamenti dei canali, tranne nei casi di avaria o emergenza, danneggiarli o renderli inadatti alla loro funzione.
2. Qualora un segnalamento sia stato spostato o danneggiato da un’unità, il conduttore deve darne immediata comunicazione all’autorità competente o ad un organo di polizia.

***Art. 13. Protezione delle opere**.*
1. Qualora un’opera (ponte, sponda, muro, riva, etc.) sia stata danneggiata da un’unità, il conduttore ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’autorità competente o ad un organo di polizia lagunare.

***Art. 14. Manutenzioni e rifornimenti**.*
1. Per ridurre l'inquinamento, è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità e gli impianti delle stazioni di servizio, pubbliche e private.
2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate a motore spento e in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburanti o altri detriti.
3. Gli sfiati dei serbatoi collocati a murata devono essere dotati di idonee valvole che impediscano lo sversamento dei carburanti.

Art. 15. Scarico di rifiuti e sostanze inquinanti.
1. In tutta l’area lagunare è vietato lo svuotamento di acque oleose di sentina, nonché il getto da qualsiasi unità di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro: ogni trasgressione sarà punita a norma dell’articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, con le vigenti sanzioni amministrative, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
2. E’ altresì vietato scaricare nell’intera area lagunare sostanze pericolose o inquinanti, in particolare combustibili, carburanti, lubrificanti: ogni trasgressione sarà punita a norma dell’articolo 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e della disciplina del codice ambientale, con l’arresto da due mesi a due anni o con la relativa ammenda, con riduzione delle suddette pene alla metà se il fatto è avvenuto per colpa.
3. Le unità lagunari dotate di servizi igienici o di ristoro devono essere provviste di contenitori atti a raccogliere qualsiasi rifiuto prodotto a bordo, per il successivo smaltimento a terra.

Art. 16. Protezione contro le emissioni nocive

1. I rumori, i gas di scarico e le esalazioni devono essere contenuti nei limiti compatibili con il normale funzionamento di unità utilizzate secondo le regole: in particolare alle unità lagunari si applica la disciplina prevista per il contenimento delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli di cui all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada", ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171, in quanto compatibili.

1 bis. Le unità lagunari adibite ad attività di spurgo, dovranno essere dotate di idonei filtri sull'impianto di aspirazione liquami al fine di evitare emissioni in atmosfera.

2. Il rumore prodotto da una unità lagunare, misurato secondo le norme di cui all'allegato A, e in particolare i rumori d'aspirazione e di scarico dei motori, sono smorzati con mezzi adeguati e con i seguenti limiti:

a) il rumore prodotto dalla unità in navigazione a una distanza laterale di 25 m dalla murata non supera 75 dB(A);

b) il rumore prodotto dalla unità in stazionamento, escludendo le operazioni di trasbordo, a una distanza laterale di 25 m, non deve superare 65 dB(A).

3. L'impiego del radar deve essere limitato alla navigazione in tempo di nebbia: per il contenimento dell'inquinamento da emissioni elettromagnetiche, è fatto obbligo a tutte le unità munite di radar di disattivarlo o porlo in posizione di stand-by durante il transito nei canali urbani, le fermate prolungate e le soste.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle unità sia immatricolate che identificate ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento, successivamente alla data del 01.01.2016.

Art. 17. Pianificazione della navigazione.

1. Il Comuni lagunari adottano il rispettivo Piano della Navigazione Urbana.

2. La Città metropolitana di Venezia adotta il Piano della Navigazione Lagunare, previa valutazione dei Piani di navigazione urbana adottati dai Comuni lagunari ed intesa con le autorità competenti sulle acque interessate, da conseguirsi in apposita conferenza di servizi.

3. I Piani della Navigazione sono finalizzati al conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, con i piani della mobilità e nel rispetto dei valori ambientali, provvedono alla classificazione dei canali e dei tratti di canali e prevedono il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica, per la regolamentazione e il controllo ai fini della sicurezza della navigazione e per la verifica delle velocità, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, punto 2.2.

Art. 18. Segnaletica della navigazione.

1. L'autorità competente può individuare le informazioni essenziali da fornire ai conduttori mediante segnaletica, al fine di rendere più agevole il rispetto delle regole di navigazione in vigore, secondo uno specifico progetto per canale, area od itinerario, redatto, se del caso, di concerto con le autorità competenti sulle acque limitrofe, tenendo conto anche della compatibilità ambientale.

2. La segnaletica verticale è realizzata con cartelli aventi forma, colori e caratteristiche conformi alle figure e tabelle allegate, e comunque con riferimento all'ulteriore segnaletica prevista dal codice europeo delle vie della navigazione interna *(CEVNI)*.

3. I segnali sono installati di norma sul lato del canale corrispondente alla mano da tenere, possono essere ripetuti sul lato opposto in caso di canale di larghezza superiore a 30 m. Quando la parte posteriore di un segnale non presenta altro segnale essa, se visibile, deve essere dipinta di colore bianco. I segnali della navigazione possono essere illuminati.

4. Sopra i segnali possono essere applicate pannelli integrativi indicanti la distanza a partire dalla quale va osservata la prescrizione indicata. Sotto i segnali possono essere applicati pannelli integrativi di forma rettangolare, della stessa larghezza, per meglio specificarne:

a) la validità nello spazio e nel tempo;
b) il significato;
c) le categorie di unità cui si applica.

Essi possono inoltre essere completati con frecce, indicanti la direzione nella quale si applica il segnale stesso.

5. La segnaletica galleggiante, fatto salvo quanto previsto dal sistema AISM-IALA nelle acque portuali, è realizzata con boe e corpi galleggianti aventi forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle normative previste dal codice europeo delle vie della navigazione interna (CEVNI),
6. I pali e i gruppi che delimitano un canale navigabile sono di norma dotati di targhe rettangolari di colore bianco, realizzate mediante pellicola retroriflettente ad alta intensità luminosa, apposte sul lato della navigazione.
7. Le dame che segnalano l'inizio di un canale navigabile oltre alle targhe di cui comma precedente sono di norma dotate di targhe analoghe, una di colore rosso, esposta sul lato visibile a sinistra, una di colore verde, esposta sul lato visibile a destra, poste sul palo più alto: questo deve inoltre recare un riflettore radar.
8. Le boe, i gavitelli o i galleggianti similari, stabilmente collocati nelle acque normalmente adibite alla navigazione, devono recare un riflettore radar ed essere dotati di segnalazione mediante pellicola retroriflettente ad alta intensità luminosa, di colore bianco-argento.
9. Quando sia necessario separare nel tempo le diverse correnti di traffico in punti singolari della rete di navigazione, possono essere installate lanterne semaforiche con caratteristiche, funzionamento e indicazioni analoghe a quelle stradali.
10. Il divieto e il permesso di transito sotto le arcate di un ponte posto su un canale lagunare sono segnalati di notte con una luce fissa, rispettivamente rossa o verde, posta sopra le arcate stesse.
11. L'assenza della segnaletica prevista dal presente articolo non esime in alcun caso i conduttori dall'osservanza dei comportamenti prescritti dall'autorità competente a mezzo degli appositi provvedimenti.
12. Sino all'installazione della nuova segnaletica conforme alle norme del presente articolo, resta valida quella attualmente installata.

TITOLO TERZO - DELLE UNITÀ LAGUNARI

Art. 19. Unità con scafo in acciaio.

1. Le unità lagunari con scafo in acciaio, ad esclusione di quelle adibite al servizio pubblico di linea, al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, dei trasporti eccezionali e di manutenzione urbana (pontoni galleggianti etc.) non possono transitare nei canali urbani.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle unità lagunari specificamente individuate dalle apposite ordinanze delle Amministrazioni locali.
3. Al fine di non arrecare danno a rive, fondamenta, ponti, fabbricati ed altre unità, le unità lagunari con scafo in acciaio (escluse quelle adibite al servizio pubblico di linea in navigazione nei canali urbani) devono essere dotate di puntali, parabordi fissi e/o bottazzi in gomma, materiale plastico o cordame, e non presentare spigoli vivi anche in eventuali sovrastrutture metalliche.

Art. 20. Dispositivi di equipaggiamento e dotazioni di bordo.

1. In relazione alla sicurezza della navigazione, le unità lagunari dotate di motore entrobordo o entro/fuoribordo devono essere equipaggiate con:
   1. un dispositivo silenziatore e di scarico che deve essere tenuto in condizioni di buona efficienza e non essere alterato e rispettare quanto previsto all'art. 16 comma 2;
   2. un conta ore di moto non azzerabile;
   3. gli apparati di bordo necessari alla connessione al Sistema Integrato di Rilevamento e Controllo della Navigazione Lagunare di cui all'articolo 66, ove prescritto.
2. Tutte le unità lagunari devono altresì essere dotate dei fanali e dei segnali previsti dal regolamento per prevenire gli abbordi in mare.
3. La verifica del possesso dei dispositivi di cui ai commi precedenti viene effettuata in occasione delle visite per il rilascio o il rinnovo dei documenti relativi alla sicurezza, ove previsti, che viene negato in caso di assenza o di inadeguatezza di uno o più dispositivi.
4. Le unità a remi e a vela devono essere dotate di un segnalatore acustico costituito da un clacson o da un corno e, in navigazione notturna, di una luce bianca visibile da tutte le direzioni (360°), se non tenute altrimenti a dotarsi dei fanali previsti dal regolamento per prevenire gli abbordi in mare.
5 Sulle unità lagunari possono essere utilizzati parabordi mobili galleggianti.

6. Le unità lagunari dotate di motore fuoribordo con guida a barra devono essere altresì dotate di dispositivo di spegnimento automatico del propulsore (cd. stacco automatico di sicurezza) nel caso di sbalzamento, al di fuori dell'unità medesima, del conduttore, il quale ha l'obbligo di utilizzo dello stesso.

Art. 21. Requisiti di idoneità alla navigazione lagunare.

1. In relazione alla sicurezza della navigazione, al moto ondoso e a salvaguardia dell'ambiente lagunare, per essere ammessa alla navigazione in tutto l'ambito della laguna veneta, ogni unità lagunare a motore deve possedere i seguenti requisiti di idoneità:
   a) ABROGATO
   b) rispetto dei limiti specifici di potenza massima complessiva imbarcata per la propulsione indicati nella tabella di cui all'allegato C;
   c) rispetto dei limiti di fumosità dei gas di scarico e delle emissioni inquinanti, anche con riferimento ai contenuti di zolfo, piombo e oli dei carburanti impiegati, in conformità alle norme esistenti relative alla provenienza dell'unità;
   d) rispetto dei limiti di cui all'art. 16.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle unità immatricolate o identificate ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento, successivamente alla data del 01.01.2016.
3. Gli uffici tenuti all'iscrizione delle unità, determinano le modalità di accertamento dei suddetti requisiti, sentito l'Ente tecnico autorizzato.
4. ABROGATO
5 Nel caso venga richiesta l'iscrizione di unità lagunari a motore in carenza di alcuno dei requisiti di cui al comma 1, l'ufficio subordina il rilascio della licenza di navigazione al positivo accertamento del rispetto dei medesimi.
6 Nel caso di verifiche successive all'iscrizione, che rivelino la perdita di alcuno dei requisiti di cui al comma 1, l'organo accertatore provvede alla comunicazione all'ufficio competente per il ritiro della licenza di navigazione, sino al ripristino delle condizioni per l'ammissione alla navigazione lagunare.
7. Le unità lagunari iscritte in pubblici registri, esclusi quelli delle imbarcazioni e delle navi da diporto, al fine di ridurre il moto ondoso, devono garantire il rispetto dei limiti specifici di resistenza residua di cui all'allegato B, da parte della carena con le appendici normalmente presenti, secondo le disposizioni attuative da emanarsi d'intesa tra i soggetti di cui all'art. 70.

Art. 22. Navigazione per uso in conto proprio e per uso privato

1. Un'unità lagunare si intende destinata alla navigazione per uso in conto proprio se viene utilizzata per il soddisfacimento di necessità strettamente inerenti all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
   a) i trasporti sono effettuati dall'armatore o da suoi dipendenti;
   b) il trasporto non costituisce attività economicamente prevalente e rappresenta solo un'attività complementare ed accessoria nel quadro dell'attività generale, riferita a persone o cose che abbiano stretta attinenza con essa;
   c) le cose trasportate appartengono all'esercente stesso, o siano da esso prodotte o vendute, prese in comodato o locazione o debbano essere da lui elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato a vendere.
2. Le unità lagunari destinate alla navigazione per uso in conto proprio sono iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti della navigazione interna tenuto dall'Ispettorato di Porto di Venezia o nei registri tenuti dall'autorità della navigazione marittima, e la relativa licenza di navigazione viene rilasciata o rinnovata solo a seguito dell'accertamento dell'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente o della loro permanenza: essa dovrà riportare le indicazioni relative all'attività svolta e alle cose trasportate, e dovrà essere ritirata al venir meno delle condizioni suddette.
3. Un'unità lagunare si intende destinata alla navigazione per uso privato se viene utilizzata per lo spostamento proprio o di terzi a titolo amichevole, ivi compreso quello di cose e oggetti di uso personale. Per le unità della navigazione interna si applica il R.D.L. 813/1932.
4. Le unità lagunari destinate alla navigazione per uso privato sono iscritte nei registri tenuti dall'autorità della navigazione marittima o interna, ferma restando la reciprocità della navigazione entro i limiti indicati nelle certificazioni di idoneità e di sicurezza rilasciate.

Art. 23. Trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino.
1 Il servizio di trasporto di cose per conto di terzi svolto con unità a motore, rimorchio e traino con mezzi non meccanici è soggetto ad autorizzazione ed è disciplinato dai regolamenti statali, dalla legge regionale 31 dicembre 1993, n. 63 e dai relativi regolamenti comunali.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel cui territorio il servizio viene prestato, per unità di portata lorda inferiore a 200 tonnellate, e dalla Regione Veneto, per unità di portata lorda eguale o superiore a 200 tonnellate.
3. E' vietato effettuare servizi di trasporto di cose per conto di terzi, con unità di stazza lorda fino a 25 tonnellate, interni a un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. Possono essere destinate al servizio di trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino solo unità iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti della navigazione interna tenuti dall'Ispettorato di Porto di Venezia, se di portata lorda inferiore alle 200 tonnellate, e anche unità iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima dei circondari tenuti dagli uffici circondariali di Venezia e di Chioggia, se di portata lorda eguale o superiore alle 200 tonnellate.

Art. 24. Servizio pubblico non di linea per trasporto di persone.
1. Le unità lagunari a motore destinate al trasporto di persone in servizio pubblico non di linea, come definito dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, devono essere iscritte nei registri delle navi minori della navigazione marittima, tenuti dagli uffici nella cui circoscrizione ricade il territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, e devono essere abilitate alla navigazione nazionale limitata alla laguna veneta.
2. Le unità adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente con portata sino a 20 persone devono avere stazza lorda non superiore a 5 tonnellate, le unità adibite a servizio di noleggio Gran Turismo devono avere stazza lorda superiore a 10 tonnellate e non superiore a 25 tonnellate, ove non altrimenti previsto dai regolamenti comunali di esercizio.

Art. 25. Servizi di trasporto specifici di persone e/o cose per conto terzi.
1. I servizi di trasporto per conto terzi effettuati con unità lagunari speciali (idroambulanze di trasporto o di soccorso o assimilate, adibite anche al trasporto di plasma, di organi o veterinario, unità adattate per il trasporto di disabili e invalidi non deambulanti che impieghino un equipaggio minimo di due persone compreso il conducente, unità per i servizi di trasporto scolastici, unità adattate per il servizio di trasporto funebre e il trasporto di rifiuti provenienti dall'espurgo fosse settiche e pozzi neri), a tale effetto riconosciute idonee al servizio da parte dell'ente tecnico autorizzato e identificate con modalità stabilite dal Comune, sono soggetti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata, mediante procedura ad evidenza pubblica, senza riferimento al contingente comunale.
2. Le unità di cui al presente articolo sono iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti della navigazione interna tenuto dall'Ispettorato di Porto di Venezia.

Art. 26. Servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
1. Il servizio di linea con unità a motore è disciplinato dalle leggi nazionali e regionali sul trasporto pubblico locale. Una unità a motore si intende adibita a servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
2. Le unità a motore destinate ai servizi di linea lagunari per trasporto di persone devono essere iscritte nei registri delle navi minori della navigazione marittima tenuti dagli uffici marittimi dei compartimenti di Venezia e di Chioggia, e devono essere abilitate alla navigazione nazionale limitata alla Laguna Veneta.
3. Le unità a motore destinate ai servizi pubblici di linea marittimi devono essere iscritte nei registri tenuti dagli uffici circondariali o compartimentali di Venezia e di Chioggia.

Art. 26 - bis. Noleggio e locazione di unità da diporto.
1. L'esercizio delle attività di noleggio e di locazione di unità da diporto è consentito alle imprese iscritte al Registro delle Imprese e nei termini di legge.
2. ABROGATO
3. L'esercente l'attività di noleggio e di locazione di unità da diporto deve consegnare ai clienti copia delle

regolamentazioni vigenti in materia di disciplina della navigazione nella laguna veneta.
4. Il numero massimo delle persone imbarcabili deve essere indicato sull'unità in modo ben visibile e permanente.
5. E' vietato svolgere l'attività di noleggio e locazione da diporto all'interno delle zone a traffico limitato istituite dai singoli Comuni.

Art. 27. Unità per la pesca professionale.
1. Le unità lagunari a motore adibite alla pesca professionale nella laguna veneta devono essere iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima o interna.
2. Le unità a motore aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 7,5 m devono essere iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti della navigazione interna tenuto dall'Ispettorato di Porto di Venezia.
3. Le unità di cui al presente articolo sono autorizzate alla navigazione al di fuori dei canali navigabili, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della navigazione e di salvaguardia dell'ambiente, per l'esclusivo esercizio dell'attività.

Art. 28. Documenti di bordo.
1. La licenza di navigazione per le unità che, in base alla documentazione presentata, sono definite lagunari ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, ove prevista, non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto come sopra individuati. In particolare, per le unità iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima, il divieto di cui sopra opera relativamente alle unità abilitate, in base ai documenti relativi alla sicurezza, alla navigazione nazionale limitata alla laguna veneta, esercitabile unicamente sulla base di specifici titoli amministrativi, di particolari requisiti o a particolari condizioni. La licenza di navigazione viene ritirata ove vengano meno i titoli e i requisiti sulla cui base essa è stata rilasciata.
2. La licenza di navigazione delle unità adibite ad uso di terzi, ove prevista, è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dall'autorità competente al rilascio della concessione, della licenza o dell'autorizzazione prescritta per l'esercizio del servizio. Il titolo amministrativo deve essere rilasciato in capo al proprietario dell'unità, o dell'armatore se diverso. Sulla licenza di navigazione e nei registri di iscrizione dell'unità vengono riportati gli estremi del titolo.
3. La licenza di navigazione delle unità adibite alla pesca professionale nella laguna veneta è rilasciata dietro presentazione della licenza di pesca di categoria "A". Sulla licenza di navigazione e nei registri di iscrizione dell'unità vengono riportati gli estremi del titolo.
4. Le unità possono essere utilizzate esclusivamente sui servizi per le quali l'armatore ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. A tal fine, la licenza di navigazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità competente al rilascio della concessione, della licenza o dell'autorizzazione, di cui viene a far parte integrante, in cui sono indicati i servizi per i quali le unità possono essere utilizzate.

Art. 29. Comunicazione tra gli uffici.
1. L'ufficio che rilascia la licenza di navigazione per unità lagunari adibite ad uso di terzi ne trasmette copia all'autorità che ha emanato il relativo nulla osta in base a proprio provvedimento: analogamente si provvede per le unità adibite alla pesca professionale nella laguna veneta.
2. L'autorità che ritira il provvedimento in base al quale è stata rilasciata la licenza di navigazione provvede a darne immediata comunicazione all'ufficio presso i cui registri l'unità interessata è iscritta, per il conseguente ritiro della licenza di navigazione: l'ufficio comunica all'autorità i termini in cui ha provveduto.
3. Qualora l'unità di cui viene richiesta la cancellazione dai registri di iscrizione risulti adibita a servizi di trasporto per conto di terzi sulla base di provvedimenti amministrativi, o alla pesca professionale nella laguna veneta, l'ufficio provvede solo dietro presentazione del nulla osta dell'autorità che ha emanato il provvedimento, e dà immediatamente informazione alla stessa dell'avvenuta cancellazione.

Art. 30. Caratteristiche dei dati di identificazione.
1. Le unità lagunari iscritte in pubblici registri devono recare sigle di individuazione e numeri di iscrizione con le seguenti caratteristiche uniformate, al fine di una agevole leggibilità:
   a) lettere e cifre devono avere altezza almeno pari a 15 cm per le unità iscritte nei registri tenuti

dall'autorità della navigazione interna e 20 cm per le unità iscritte nei registri tenuti dalle autorità della navigazione marittima e corpo proporzionato;

b) i dati devono essere di colore nero su fondo bianco realizzato con vernice riflettente;
c) i dati devono essere apposti conformemente a quanto stabilito dalla legge, su superfici piane, verticali e parallele al piano di simmetria longitudinale dell'unità, o che si approssimino quanto più possibile alle predette condizioni: a tal fine, si considerano zone utili la prima e la terza parte dello scafo stesso, misurate tra le perpendicolari avanti e indietro;
d) l'altezza del bordo inferiore del rettangolo, contenente i dati di identificazione, dalla linea di galleggiamento a pieno carico dell'unità non deve essere inferiore a 30 cm, in caso di impossibilità deve essere situata alla massima distanza possibile da detta linea.

2. E' vietato occultare, totalmente o parzialmente, i dati di identificazione delle unità in modo tale da renderne difficoltosa la lettura od il riconoscimento.
3. E' vietato apporre sulle unità iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nell'identificazione.
4. Deroghe all'obbligo di uniformazione dei dati di identificazione possono essere concesse per unità di interesse storico o collezionistico, appositamente individuate dall'ufficio presso i cui registri esse sono iscritte.
6. L'autorità competente può disporre l'uso di targhe ufficiali.

Art. 31. Marche di massima immersione.

1. Le unità lagunari a motore, destinate al trasporto di cose, devono recare su entrambe le fiancate marche di massima immersione, poste circa a metà della lunghezza dello scafo.
2. Le marche devono avere una lunghezza di 30 cm e uno spessore di 4 cm, devono essere indelebili, di colore chiaro su fondo scuro o viceversa, e sistemate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda alla massima immersione.

Art. 32. Contrassegni di identificazione delle unità da diporto a motore non iscritte in pubblici registri.

1. Ai fini della sicurezza, per essere ammesse alla navigazione nella laguna veneta, ad eccezione delle acque portuali, le unità da diporto a motore non iscritte in pubblici registri (natanti da diporto), con potenza complessiva installata superiore a 7,36 kW (10 HP), devono essere munite di contrassegni di identificazione che permettano di risalire all'intestatario, responsabile della navigazione. I contrassegni hanno durata di otto anni dalla data di emissione o di convalida; sono soggetti a convalida non oltre tre mesi dalla scadenza, anche per via telematica.
2. I contrassegni di identificazione consistono in due targhe e sono contraddistinti da un medesimo codice alfanumerico: essi devono essere stabilmente applicati su ambedue i fianchi poppieri e mantenuti visibili.
3. I contrassegni portano su fondo bianco retroriflettente lettere e cifre di colore nero, di altezza pari a 10 cm e corpo proporzionato. Il codice alfanumerico è costituito dalla sigla LV e da un gruppo di numeri progressivo.
4. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate all'Ispettorato di Porto di Venezia, che ne determina il prezzo di vendita.
5. I contrassegni devono essere richiesti all'Ispettorato di Porto di Venezia.
6. I contrassegni sono strettamente legati alla persona intestataria e non seguono le vicende giuridiche dell'unità. Gli stessi contrassegni permettono all'intestatario di navigare con differenti unità, assumendone la responsabilità. A tal fine, unitamente ai contrassegni, viene rilasciato al responsabile della navigazione un documento di accompagnamento in cui vengono riportati, oltre al codice alfanumerico, le sue generalità e le caratteristiche della e/o delle unità a cui sono applicati; esso deve essere sempre aggiornato e conservato a bordo da parte del conduttore, nonché esibito su richiesta delle autorità competenti.
7. Per le unità da diporto che si trovino a navigare occasionalmente nella laguna veneta, per periodi non superiori a trenta giorni, vengono predisposti appositi contrassegni provvisori il cui codice alfanumerico è contraddistinto dalla lettera finale P, che vengono assegnati ai conduttori dietro il versamento di una cauzione da determinarsi come disposto al comma 4.

7 bis. Gli intestatari dei contrassegni rilasciati senza data di scadenza e non convalidati entro il 29/06/2016 devono provvedere alla relativa convalida entro i seguenti termini:

- ☐ entro il 30/09/2017, per i contrassegni con numerazione da LV00001 a LV18000;

- dal 01/10/2017 al 30/09/2018, per i contrassegni con numerazione da LV18001 a LV36000;
- dal 01/10 2018 al 30/09/2019, per i contrassegni con numerazione da LV36001 in poi.

7 ter. I contrassegni convalidati ai sensi del comma 7 bis ed i contrassegni convalidati entro il 29/06/2016 devono essere nuovamente convalidati entro il 30/09/2027 ed avranno validità di otto anni a decorrere dal suddetto termine.
8. L'inosservanza delle norme di cui ai commi precedenti viene sanzionata ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 171/2005.

Art. 33. Trasferimento di proprietà.
1. In caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto dell'unità munita di contrassegni di identificazione, essi rimangono in possesso dell'intestatario che può conservarli per apporli su altro natante da diporto a motore, ovvero restituirli all'Ispettorato di Porto di Venezia. Nel primo caso, l'intestatario richiederà all'Ispettorato di Porto l'aggiornamento del documento di accompagnamento, indicando le caratteristiche della nuova unità a cui intende applicarli. Nel secondo caso, l'Ispettorato di Porto di Venezia provvederà alle conseguenti annotazioni e a distruggerli.

Art. 34. Procedure per l'assegnazione, rilascio e registrazione dei contrassegni.
1. I contrassegni di identificazione e il relativo documento di accompagnamento vengono rilasciati a persona fisica che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non sia interdetta, ovvero al legale rappresentante della persona giuridica.
2. Il codice alfanumerico dei contrassegni di identificazione, le generalità del responsabile della navigazione e le caratteristiche del natante, secondo le norme del comma 1, vengono registrati dall'Ispettorato di Porto di Venezia ed aggiornati in relazione a trasferimenti di residenza, di sede o di abitazione, a sostituzione o trasferimento di proprietà dell'unità ovvero a provvedimenti di annullamento dei contrassegni.
3. Il trasferimento di residenza dell'intestatario dei contrassegni di identificazione deve essere comunicato entro trenta giorni, con la prescritta documentazione, dall'interessato all'Ispettorato di Porto di Venezia, il quale registra il mutamento e ne rilascia ricevuta.
4. In caso di smarrimento, distruzione o furto dei contrassegni, l'intestatario deve comunicarlo all'Ispettorato di Porto di Venezia entro tre giorni producendo la prescritta documentazione. L'Ispettorato di Porto di Venezia rilascia su richiesta dell'interessato nuovi contrassegni e il relativo documento di accompagnamento, compiendo le consuete annotazioni.
5. I contrassegni provvisori vengo assegnati con le procedure di cui ai primi due commi del presente articolo e con modalità determinate all'Ispettorato di Porto di Venezia: qualora essi non vengano restituiti entro la data convenuta in sede di rilascio, si provvede all'incameramento della cauzione e al loro annullamento.

Art. 35. Conduttore.
1. Ogni unità lagunare in navigazione deve avere un conduttore responsabile, in possesso dell'idoneità necessaria: ogni galleggiante deve avere a bordo un responsabile.
2. E' considerato conduttore la persona che detiene l'effettiva autorità di comando sull'unità.
3. È vietato condurre unità a remi o a motore con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l o sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti. Per le modalità e gli strumenti di accertamento si fa riferimento a quanto disposto in materia dalle norme relative alla circolazione stradale in quanto compatibili. Il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti è punito con la medesima sanzione di cui alla positività dell'accertamento stesso.

Art. 36. Requisiti per il comando e la condotta di unità da diporto.
1. Per condurre una unità da diporto dotato di motore di potenza nominale superiore a 7,36 KW nella laguna veneta, per il quale non sia richiesto il possesso della patente nautica, il conducente minore di età deve aver frequentato uno specifico corso.
2. I corsi sono organizzati dalle scuole nautiche e/o dagli Enti pubblici aventi competenza sulla navigazione lagunare, secondo le modalità stabilite dalla Città metropolitana di Venezia.
3. Il rilascio dell'attestato di superamento dell'esame avviene da parte degli Enti con competenza sulla navigazione lagunare.

4. ABROGATO
5. ABROGATO

TITOLO QUARTO - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 37. Principio generale della navigazione.
1. I conduttori devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la navigazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza della navigazione.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

Art. 38. Velocità.
1. E' obbligo del conduttore regolare la velocità dell'unità in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, delle cose e delle altre unità, ogni danno alle costruzioni e all'ambiente ed ogni causa di disordine per la sicurezza della navigazione, con riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità, alle caratteristiche e alle condizioni del traffico, meteomarine, dell'ambiente e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura.
2. Il conduttore deve sempre conservare il controllo dell'unità ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conduttore deve regolare la velocità nei tratti di canale a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni, nei passi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche e meteomarine o per altre cause, e nei tratti di canale fiancheggiati da edifici.
4. Il conduttore deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altre unità e in prossimità dei luoghi di ormeggio ed approdo.
5. Il conduttore di unità a motore non deve gareggiare in velocità.
6. Il conduttore non deve navigare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso di traffico.

Art. 39. Limiti di velocità.
1. Ai soli fini della salvaguardia dell'ambiente urbano e lagunare, in relazione agli effetti del moto ondoso, la velocità massima delle unità a motore non può superare in via generale:
   a) Il valore stabilito per il singolo tratto, definito in relazione alle condizioni ambientali e di traffico prevalenti, tra i seguenti: 5 – 7 – 8 – 9 – 10 - 11 – 14 – 20 km/h;
   b) l'eventuale limite individuale di velocità se inferiore a quello vigente.
2. Il superamento della velocità consentita è assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 1174, comma 2, del codice della navigazione ovvero ai sensi dell'art. 53 comma 3 ~~4~~ del D. Lgs. 171/2005 nel caso di unità da diporto.
3. Deroghe in aumento ai suddetti limiti possono essere previste, su tratte particolari, per i servizi pubblici di linea, qualora si rendano necessarie per garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio e non venga compromessa la sicurezza dell'ambiente e della navigazione, in relazione alle caratteristiche tecniche e di esercizio dei mezzi impiegati: a tal fine, gli enti competenti provvedono di concerto all'approvazione degli orari di servizio delle linee di navigazione che interessano le rispettive acque.
4. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti competenti possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti diversi da quelli di cui al comma 1, in determinati canali e zone o tratti di canali, quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 lo renda opportuno, previo accordo con gli altri enti competenti in materia di navigazione lagunare. Gli enti competenti hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venire meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'articolo precedente. E' fatto obbligo comunque di osservare i limiti di velocità specificatamente indicati da apposita segnaletica posta in sito.

6. La misurazione della velocità delle imbarcazioni a motore in acqua potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di apparecchiature di rilevamento così come previsto dall'art. 11 della legge 25 novembre 2024, n. 177.

Art. 40. Precauzioni.

1. Entro i limiti massimi di velocità indicati all'articolo precedente, i conduttori delle unità a motore devono comunque navigare riducendo ed adeguando la velocità, la produzione di moto ondoso e il risucchio in modo tale da non compromettere la sicurezza della navigazione o di arrecare danni a persone, cose ed ambiente, in circostanze quali:
   a) presenza di traffico motorizzato di particolare intensità, con elevata produzione di moto ondoso;
   b) incrocio con altre unità, in particolare se di ridotta dimensione, destinate al trasporto di cose con carico elevato, idroambulanze, trasporti funebri, ed in generale a remi ed a vela;
   c) prossimità di unità all'ormeggio o impegnate in operazioni di imbarco e sbarco di persone o carico e scarico di merci;
   d) presenza di cantieri, opportunamente segnalati;
   e) presenza di nebbia, nelle ore notturne, in caso di visibilità comunque limitata o di altre condizioni meteomarine avverse;
   f) marea significativamente superiore o inferiore ai valori normali;
   g) vicinanza di terre emerse quali barene, difese di sponda, isole, motte, sacche.
2. I conduttori delle unità a motore devono inoltre usare nelle manovre precauzioni atte ad evitare o ridurre al massimo turbolenze dell'acqua, tali da smuovere il fondale e creare flussi forzati nelle aperture delle sponde dei canali.

Art. 41. Posizione delle unità nei canali.

1. Le unità a motore che navigano nei canali marittimi e portuali, nei canali lagunari e nei canali urbani principali devono tenere il centro del canale, mantenendosi a destra della mezzeria e comunque a debita distanza dalle rive, dalle briccole e dai gruppi di segnalamento, ed all'incrocio con altra unità a motore ciascuna deve tenere la propria destra. Nei medesimi canali, le unità a remi possono navigare, tenendosi ai lati, sia a destra che a sinistra per favorire le migliori condizioni di voga a seconda delle situazioni atmosferiche e di marea.
2. Nei canali urbani interni alle ZTL si applicano le norme dettate dall'Autorità competente.
3. Le unità devono navigare in un'unica fila, evitando di procedere affiancate ad esclusione di quanto eventualmente disposto dall'autorità competente. Qualora, per esigenze particolari ed eccezionali, le unità dovessero procedere affiancate o in formazione diversa da quella consentita, gli interessati devono richiedere all'Autorità competente un servizio di scorta.
4. È vietato a qualsiasi unità:
   a) attraversare di prora la rotta delle unità in servizio pubblico di linea in movimento, ad una distanza non sufficiente per il regolare proseguimento del servizio;
   b) ormeggiarsi, anche temporaneamente, con cime od altro alle unità in servizio pubblico di linea per farsi rimorchiare.
5. Nei canali a senso unico di navigazione possono transitare contromano:
   a) le unità a remi;
   b) le unità a motore autorizzate, in via temporanea o permanente.
6. Nei canali dove è istituito un "percorso blu" potranno transitare solo le unità a remi e quelle a motore in possesso di concessione di spazio o specchio acqueo nel canale medesimo.

Art. 42. Precedenza.

1. I conduttori, in fase di avvicinamento ad una intersezione o di incrocio con altra unità, devono usare la massima prudenza per evitare abbordi.
2. Quando due unità stanno per incrociarsi o comunque le loro rotte si intersecano, si ha l'obbligo generale di dare la precedenza all'unità che proviene da destra, salvo ove diversamente disposto.
3. Le unità che si immettono in un canale debbono dare la precedenza alle unità che navigano in quest'ultimo.
4. Le unità in navigazione nelle acque portuali e marittime dovranno sempre lasciare liberi il passo e la

manovra alle navi, fatto salvo l'obbligo per queste ultime di rallentare ulteriormente la velocità ove tecnicamente possibile e di osservare la necessaria prudenza nei punti di maggior traffico e di attraversamento delle unità in servizio pubblico di linea debitamente indicati.
5. Le unità che attraversano i canali marittimi di grande navigazione o vi entrano da canali laterali, devono dare la precedenza a quelli che vi navigano.
6. E' vietato ostacolare le manovre di accosto e attracco delle unità in servizio pubblico di linea.
7. Tutte le unità, comprese quelle adibite a servizi pubblici di linea in deroga al comma precedente, devono dare la precedenza alle gondole in servizio di traghetto nel Canal Grande.

Art. 43. Sorpasso.
1. Il conduttore di unità che vuole sorpassarne un'altra, deve segnalare la propria manovra, due suoni lunghi e uno breve per sorpasso a destra - due suoni lunghi e due brevi per sorpasso a sinistra (Colreg 72), ed il conduttore dell'unità che viene sorpassata deve rallentare l'andatura per facilitare la manovra.
2. E' vietato sorpassare in curva con visuale libera per un tratto insufficiente ad effettuare il sorpasso con sicurezza e quando navigano unità in senso inverso, a distanza tale da non consentire la manovra completa.

Art. 44. Distanza di sicurezza.
1. E' fatto obbligo a tutte le unità di mantenere una distanza dai pontili del servizio pubblico di linea tale da non ostacolare le operazioni di accosto.

Art. 45. Incrocio di unità nei canali o passi stretti.
1. Prima di incrociarsi nei punti malagevoli, in prossimità delle biforcazioni o degli incroci, ed ogni qualvolta il canale innanzi non sia libero o visibile per un tratto sufficiente, ogni conduttore è tenuto a rallentare ed a richiamare l'attenzione degli altri conduttori, facendo uso dei segnali acustici o della voce, e nelle ore notturne, dei segnali luminosi.
2. L'unità che procede contro corrente, nel caso si incroci con altra unità, deve agevolare a quest'ultima la manovra.

Art. 46. Segnalazioni visive e illuminazione delle unità.
1. Dal tramonto del sole al suo sorgere, nonché in condizioni di nebbia o di scarsa visibilità, è fatto obbligo a tutte le unità di tenere accesi i fanali di segnalazione o le luci di via previste dal presente regolamento.

Art. 47. Cambiamento di direzione o altre manovre.
1. Il conduttore è tenuto a segnalare -un suono breve per l'accosto a dritta, due suoni brevi per l'accosto a sinistra (Colreg 72)- quando la propria unità debba cambiare direzione.
2. I conduttori delle unità a remi che navigano nei canali urbani devono dare l'avvertimento con la voce in prossimità dell'incrocio e gridare "a stagando" se accostano a destra, "a premando" se accostano a sinistra.
3. Il conduttore che esce da un canale dirigendosi verso un altro non deve ostacolare la navigazione delle unità che seguono o che incrociano con allargamento o altre manovre azzardate o comunque irregolari.

Art. 48. Entrata nei canali di grande navigazione.
ABROGATO

Art. 49. Limitazione dei rumori.
1. E' fatto obbligo ai conduttori di unità a motore, eccettuati i mezzi in servizio di trasporto pubblico di linea, di spegnere il motore non appena attracchino o sostino nei canali urbani, fatta eccezione per le unità che siano dotate di particolari strumentazioni funzionali all'uso cui l'unità stessa è adibita ed abbiano necessità di far funzionare le strumentazioni mantenendo il motore acceso.

Art. 50. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
1. Le segnalazioni acustiche sono proibite in tutto l'ambito lagunare, tranne nei casi stabiliti o di pericolo, incrocio, necessità di manovra, nebbia e scarsa visibilità.

Art. 51. Impiego delle tavole a vela (windsurf).

1. E' vietato l'impiego delle tavole a vela in tutti i canali e rii navigabili.
2. La navigazione con tavole a vela è consentita nei bassi fondi lagunari solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.
3. I conduttori regolano la tavola a vela in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.
4. I conduttori devono indossare il giubbotto di salvataggio e non possono portare altre persone a bordo.

Art. 52. Fermata e sosta delle unità.

1. Agli effetti del presente regolamento:
   a) per fermata si intende la temporanea sospensione della navigazione con ormeggio dell'unità anche presso un luogo ove non sia ammessa la sosta, per consentire l'imbarco o lo sbarco delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla navigazione, il conduttore deve essere presente e pronto a riprendere il moto;
   b) per sosta si intende la sospensione protratta nel tempo della navigazione dell'unità con ormeggio, con possibilità di allontanamento da parte del conduttore, ovvero con ancoraggio.
2. E' vietato a chiunque di abbandonare una unità senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per la navigazione.

Art. 53. Divieto di fermata e di sosta delle unità.

1. La fermata e la sosta sono vietate:
   a) presso aree di sosta in concessione ad altri, o comunque in posizione tale da impedirne l'accesso;
   b) ai pontili ed approdi riservati alla fermata e alla sosta delle unità adibite a servizi pubblici, di linea e non di linea;
   c) sotto i ponti, salvo il temporaneo ricovero dalle intemperie;
   d) nelle curve e anche in loro prossimità;
   e) all'interno dei canali portuali e marittimi;
   f) all'interno dei canali urbani, in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 3 m;
   g) alle rive, salvo diversa segnalazione;
   h) presso briccole, pali e gruppi di segnalamento, eccetto che nei casi di unità sorprese dalla nebbia, in avaria o per motivi di emergenza;
   i) all'interno dei canali lagunari, qualora ciò comporti intralcio alla navigazione.
2. La sosta è inoltre vietata:
   a) dovunque venga impedito l'accesso ad un'altra unità regolarmente in sosta, oppure il suo spostamento;
   b) in seconda fila, salvo che si resti libero spazio sufficiente alla navigazione;
   c) agli spazi destinati alle unità adibite al trasporto di cose per le operazioni di carico e scarico, nelle ore stabilite;
   d) agli spazi riservati alla fermata o alla sosta delle unità adibite al trasporto di portatori di handicap;
   e) nelle zone a traffico limitato per le unità non autorizzate;
   f) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
   g) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei canali urbani è vietata la sosta dei galleggianti quando siano staccati dall'unità di rimorchio o spinta, salvo diversa segnalazione o specifica autorizzazione per la durata dei lavori cui l'unità è adibita.
4. Durante la sosta e la fermata il conduttore deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso dell'unità senza il suo consenso.

Art. 54. Disciplina generale delle aree pubbliche di fermata.

1. Per la realizzazione di approdi e fermate da destinarsi a pubblici servizi di trasporto, la concessione d'uso di spazi e specchi acquei viene prioritariamente rilasciata in capo all'ente locale cui compete l'organizzazione del servizio medesimo per una più proficua utilizzazione, in considerazione anche della limitatezza degli spazi comunque disponibili, con conseguente rilevanza dell'interesse pubblico generale.

Qualora la richiesta di concessione sia presentata direttamente da un soggetto titolare di concessione, licenza od autorizzazione all'esercizio di pubblici servizi di trasporto, l'ente che ha rilasciato il titolo gode del diritto di prelazione.
2. Analogamente si opera nei confronti di banchine e rive destinate ad uso pubblico.
3. Ai fini indicati ai commi precedenti, la concessione d'uso rilasciata all'ente interessato prevede espressamente la facoltà del concessionario di autorizzare l'utilizzo della stessa da parte di terzi, senza necessità di specifico assenso di volta in volta da rilasciarsi da parte del concedente.
4. La gestione delle aree pubbliche di fermata, comunque concesse all'ente locale, viene effettuata nei modi previsti per l'esercizio dei servizi pubblici locali.
5. Nel caso delle aree di competenza del Ministero Infrastrutture e Trasporti, in relazione alla specifica funzione di accesso all'area aeroportuale di Tessera, le disposizioni di cui ai commi precedenti devono intendersi riferite agli atti di subconcessione da emanarsi da parte del concessionario di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 938.

Art. 55. Aree di fermata.
1. Nella laguna veneta è istituito un sistema di rive destinate al carico e scarico merci, appositamente segnalate.
2. Per l'approdo a tali rive hanno precedenza le unità adibite al trasporto di cose per conto di terzi, il cui servizio è assimilato a quello pubblico non di linea.
3. Le unità adibite al trasporto di cose per conto proprio possono ormeggiare a tali rive per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, senza comunque intralciare le operazioni alle unità, per le quali l'approdo è riservato.
4. Durante la manovra di accosto e la successiva permanenza all'ormeggio dovranno essere disposti idonei e sufficienti parabordi atti ad impedire il danneggiamento delle rive, delle fondamenta e delle strutture di approdo in genere.
5. Per il carico e lo scarico di materiali sfusi, il conduttore deve stendere tra l'unità e la riva o fondamenta una tela impermeabile, per impedire la caduta in acqua dei materiali stessi.
6. E' vietato lasciare incustodite le unità alle rive di approdo, ad eccezione di quelle regolamentate con sosta a tempo limitato.
7. E' vietato l'ormeggio ai ponti, alle ringhiere, ai muretti ed alle colonne delle balaustre ed a quant'altro non sia appositamente destinato quale attrezzatura di ormeggio (anelli in ferro, pali d'ormeggio, etc.).
8. Alle rive e fondamenta riservate all'ormeggio delle unità adibite alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti urbani, al servizio postale o ad altri servizi pubblici o di pubblico interesse, le unità destinate al trasporto di merci possono approdare, per il solo tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico, senza comunque intralciare le operazioni alle unità, per le quali l'approdo è riservato. E' comunque vietata la sosta dell'unità, anche con il conduttore a bordo.
9. Alle rive e alle fondamenta o ai pontili pubblici riservati alle unità adibite al trasporto di persone non possono essere effettuate operazioni di carico e scarico di merci.

Art. 56. Trasporto di cose.
1. Le unità destinate al trasporto di cose possono essere caricate fino ad una immersione non oltre la marca di bordo libero.
1 bis) La marca di bordo libero dovrà in ogni caso essere posizionata ad una distanza non inferiore a 30 cm dal trincarino o struttura equivalente.
2. I conduttori delle unità destinate al trasporto di cose debbono regolare il carico e lo scarico delle merci ed il tempo da impiegare nel percorso, in modo da evitare che la bassa marea li costringa a trattenersi in canali stretti, a causa delle secche, impedendo la navigazione ad altre unità o che l'alta marea li metta in condizioni di non poter transitare sotto i ponti.
3. Nei canali urbani è proibito effettuare il trasbordo da un'unità all'altra:
   a) di materiali e merci qualora detta operazione ostruisca il normale transito;
   b) di merci pericolose e rifiuti;
   c) di materiali sfusi qualora non si operi con le modalità prevista dall'articolo 55 comma 5.

Art. 57. Disciplina del trasporto di merci pericolose.
01. Il trasporto di merci pericolose deve essere espressamente autorizzato dall'autorità competente.
1. Le unità adibite al trasporto di merci pericolose devono essere costruite e impiegate nel rispetto delle norme, dei regolamenti vigenti e delle prescrizioni imposte dall'autorità che abilita allo svolgimento dell'attività specifica.

Art. 57 bis. Trasporto merci a temperatura controllata
1. Le unità adibite a trasporto di merci a temperatura controllata devono essere munite di idonea certificazione ATP relativa al contenitore utilizzato.
2. La certificazione deve essere annotata sulla licenza di navigazione ed essere riportata su entrambi i lati del contenitore utilizzato.

Art. 58. Navigazione in convoglio.
1. I convogli di galleggianti lagunari non devono essere lunghi più di 110 metri, misurati dall'estremità più vicina del rimorchiatore o dello spintore; il capo di rimorchio deve essere tenuto corto.
2. La larghezza dei convogli non deve mai essere maggiore della terza parte della larghezza minima dei canali da percorrere, quando si tratti di galleggianti affiancati o della metà quando si tratti di galleggianti singoli, salvo permesso dell'Autorità competente per i casi eccezionali.
3. Nei canali di grande navigazione i rimorchiatori o spintori devono avere potenza sufficiente a far raggiungere al convoglio o al galleggiante rimorchiato o spinto la velocità minima di 6 km/h.
4. In tempo di nebbia ai convogli rimorchiati non è consentita la navigazione.

Art.59. Disciplina della navigazione in tempo di nebbia per unità navali, compresi i galleggianti, abilitati alla navigazione in acque internazionali o nazionali marittime, che accedono alla Laguna e per le navi abilitate alla sola navigazione lagunare ed interna di lunghezza superiore a metri 30 (trenta), nonché tutte le navi da diporto.
1. In caso di foschia (con visibilità compresa tra 400 e 2.000 metri) le unità di cui al presente articolo potranno intraprendere la navigazione entro la laguna solo se dotate di un efficiente radar in Banda X e previa verifica del buon funzionamento di tutti gli apparati e di tutte le dotazioni di navigazione (radar, fanali e segnali da nebbia,ecoscandaglio, etc.) di bordo.
2. Nel caso di nebbia, totale od in banchi, con visibilità inferiore ai 400 metri, è vietata la navigazione a tali unità lungo i canali lagunari marittimi cittadini, con esclusione di quelle addette al servizio pubblico di linea ed ai servizi portuali purché siano dotate dei seguenti requisiti o dotazioni:
a) fischio da nebbia di tipo approvato o provvisto di apposita deroga;
b) proiettore fendinebbia di adeguata potenza;
c) radar di tipo fluviale;
d) radio RTF/VHF/FM avente a disposizione almeno un canale di lavoro, il canale 13, quest'ultimo da tenere in ascolto continuo, ed, eventualmente, il canale 16. Tale apparato può essere sostituito con un impianto di comunicazione aziendale di comprovata efficienza;
e) visibilità della superficie del mare dalla plancia o dal posto di comando verso prora (per 20° sia a dritta che a sinistra) non inferiore ad una lunghezza della nave stessa, visibilità orizzontale non inferiore a 112°,5 per lato dalla linea di prora, con eventuali settori ciechi non superiori a quanto prescritto dalla vigente Regola 22.1.2 Cap V Solas;
f) segnalamenti luminosi ed acustici, organi di governo e di propulsione, altri normali ausili per la condotta della navigazione, perfettamente efficienti;
g) comandante, o altro membro dell'equipaggio di guardia in plancia, in possesso di un documento attestante l'aver frequentato, con profitto, un corso "radar base" presso uno degli Istituti riconosciuti dal Ministero dei Trasporti o, per le unità dello Stato militari o civili, dai propri Ministeri competenti. Detta documentazione non sarà necessaria ai patentati Aspiranti CLC, CLC o Padroni Marittimi, o equivalenti.
3. Nel caso di nebbia, totale od in banchi, con visibilità inferiore ai 300 metri è vietata la navigazione alle suddette unità lungo i canali lagunari marittimi di Marghera, con esclusione di quelle addette al servizio pubblico di linea e ai servizi portuali purché siano dotate dei requisiti di cui al comma 2).
4. Una unità che dovesse trovarsi, improvvisamente, all'interno di un banco di nebbia, che limiti la visibilità

a meno di quella per cui essa è autorizzata a navigare dalle presenti norme, dovrà, oltre a porre in essere tutti gli opportuni accorgimenti previsti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare, avvertire di ciò, via radio, l'Autorità Marittima che predisporrà, per quanto possibile, sempre via radio (canale 13 VHF – Mhz 156.650), il fermo e l'accostamento verso le rive di tutte le altre unità in transito lungo il percorso della nave, sino al termine del passaggio della medesima. Ciò dovrà fare anche la nave emanando appositi avvisi di sicurezza via radio (canale 13). Le Aziende/Società che hanno la facoltà di utilizzare un sistema di comunicazione interno con le proprie unità, e che per questo sono obbligate a tenere, basato su stazione terrestre, anche un ascolto continuo sul canale 13, dovranno emanare immediatamente le opportune disposizioni per l'osservanza di quanto sopra da parte delle proprie unità, prive di tale canale di ascolto.

5. Tutte le unità all'emanazione degli avvisi di cui sopra hanno l'obbligo di dare la precedenza alla nave transitante portandosi, per quanto attuabile in relazione alle proprie caratteristiche, il più possibile ai lati del canale di transito.

Art. 59 bis. Disciplina della Navigazione in tempo di nebbia per unità navali, compresi i galleggianti, abilitati alla sola navigazione all'interno della Laguna e di lunghezza inferiore od uguale a metri 30 (trenta), nonché per tutte le imbarcazioni o natanti da diporto.

1. Nel caso di nebbia con visibilità inferiore a m 300 nessuna delle unità di cui al presente articolo potrà navigare ad eccezione di quelle dotate dei seguenti requisiti o dotazioni:

a. fischio da nebbia di tipo approvato o provvisto di apposita deroga;
b. proiettore fendinebbia di adeguata potenza;
c. radio RTF/VHF/FM avente a disposizione almeno un canale di lavoro, il canale 13, quest'ultimo da tenere in ascolto continuo, ed, eventualmente, il canale 16. Tale apparato può essere sostituito con un impianto di comunicazione aziendale di comprovata efficienza;
d. visibilità della superficie del mare dalla plancia o dal posto di comando verso prora (per 20° sia a dritta che a sinistra) non inferiore ad una lunghezza della nave stessa, visibilità orizzontale non inferiore a 112°,5 per lato dalla linea di prora, con eventuali settori ciechi non superiori a quanto prescritto dalla vigente Regola 22.1.2 Cap V Solas;
e. segnalamenti luminosi ed acustici, organi di governo e di propulsione, altri normali ausili per la condotta della navigazione, perfettamente efficienti

2. Nel caso di nebbia con visibilità inferiore a m 150 nessuna unità potrà navigare ad eccezione di quelle dotate dei seguenti requisiti o dotazioni:

a. fischio da nebbia di tipo approvato o provvisto di apposita deroga;
b. proiettore fendinebbia di adeguata potenza;
c. radar di tipo fluviale;
d. radio RTF/VHF/FM avente a disposizione almeno un canale di lavoro, il canale 13, quest'ultimo da tenere in ascolto continuo, ed, eventualmente, il canale 16. Tale apparato può essere sostituito con un impianto di comunicazione aziendale di comprovata efficienza;
e. visibilità della superficie del mare dalla plancia o dal posto di comando verso prora (per 20° sia a dritta che a sinistra) non inferiore ad una lunghezza della nave stessa, visibilità orizzontale non inferiore a 112°,5 per lato dalla linea di prora, con eventuali settori ciechi non superiori a quanto prescritto dalla vigente Regola 22.1.2 Cap V Solas;
f. segnalamenti luminosi ed acustici, organi di governo e di propulsione, altri normali ausili per la condotta della navigazione, perfettamente efficienti;
g. comandante, o altro membro dell'equipaggio di guardia in plancia, in possesso di un documento attestante l'aver frequentato, con profitto, un corso "radar base" presso uno degli Istituti riconosciuti dal Ministero dei Trasporti o, per le unità dello Stato militari o civili, dai propri Ministeri competenti. Detta documentazione non sarà necessaria ai patentati Aspiranti CLC, CLC o Padroni Marittimi, o equivalenti.

3. Con visibilità inferiore a 70 metri la navigazione è sospesa e nessuna delle suddette unità può navigare fatta eccezione per le unità in servizio pubblico di linea in possesso dei requisiti e delle dotazioni di cui al comma precedente.

4. In deroga alle previsioni di cui al secondo comma, in presenza di condizioni di nebbia con visibilità inferiore a 150 metri ma superiore a 70 le unità adibite al servizio pubblico di linea che si trovassero a navigare con radar temporaneamente non operativo potranno effettuare il proprio servizio di linea alle

seguenti condizioni:
- possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1.
- navigazione lungo una rotta parallela alla riva con una distanza adeguata alle condizioni di visibilità e con il divieto di effettuare gli attraversamenti; in queste condizioni di visibilità la navigazione da San Marco a San Zaccaria e viceversa dovrà avvenire all'interno delle boe con le dovute cautele che tale navigazione richiede.

5. Esclusivamente nelle acque di navigazione marittima, le unità denominate "gondole" e tutte quelle a remi, purché dotate lungo le fiancate di catarifrangenti di colore giallo e di una luce bianca visibile per 360°, potranno navigare fino alla visibilità di non meno di m 70, purché tengano solamente una navigazione parallela alle rive (fondamenta) e si mantengano nell'immediata vicinanza delle stesse, dando la precedenza a quelle unità che, mediante i previsti segnali sonori, abbiano fatto conoscere di essere in fase di ormeggio o disormeggio verso/dagli attracchi (cavane) posti lungo dette rive.
6. La stessa possibilità di navigazione del comma precedente, con gli stessi obblighi, è data alle imbarcazioni che trasportano esclusivamente merci di primaria necessità (generi alimentari, medicinali, materiale sanitario,) che non superino i 15 metri di lunghezza, anche se non sono dotate delle dotazioni prescritte dal comma 2, purché siano dotate almeno di fischio da nebbia (anche di tipo portatile in uso al diporto) e di proiettore fendinebbia.
In condizioni di nebbia con visibilità inferiore a 150 metri ma superiore a 70 le unità di cui al precedente comma (adibite al trasporto di merci di prima necessità), allo scopo di consentire l'approvvigionamento della Giudecca potranno effettuare l'attraversamento del canale marittimo della Giudecca accodandosi ai mezzi in servizio pubblico di linea che, all'altezza delle Zattere effettuano tale tipo di manovra.
7. Una unità che dovesse trovarsi, improvvisamente, all'interno di un banco di nebbia, che limiti la visibilità a meno di quella per cui essa è autorizzata a navigare dalle presenti norme, dovrà navigare solamente tenendosi il più possibile a ridosso dei lati del canale in cui si trova sino ad arrivare al più vicino ormeggio utile raggiungibile. Durante tale navigazione dovrà porre in essere ogni attenzione segnalando la propria presenza con tutti i segnali luminosi ed acustici a sua disposizione.

Art 59 ter. Divieti per i carichi pericolosi
In presenza di nebbia con visibilità inferiore ai 150 metri, e limitatamente alle acque lagunari cittadine, è fatto divieto di navigazione a tutte le unità che trasportino le merci pericolose delle classi da 1 ad 8 della classificazione ADR (Materie e oggetti esplosivi, Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, Materie liquidi infiammabili, Materie solide infiammabili, Materie soggette ad accensione spontanea, Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili, Materie comburenti, Perossidi organici, Materie tossiche, Materie infettanti, Materie radioattive, Materie corrosive).
Apposite deroghe potranno essere concesse, a domanda, per casi contingenti di particolari necessità o emergenze quali ad esempio i rifornimenti di combustibili per riscaldamento cittadino o per i mezzi di trasporto pubblico di linea.

Art. 60. Navigazione e sosta delle unità al servizio di portatori di handicap.
1. Per la navigazione e la sosta delle unità al servizio di portatori di handicap, le Autorità competenti sono tenute ad allestire apposite strutture di approdo, con la relativa segnaletica, per consentire ed agevolare la loro mobilità, secondo quanto stabilito nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5.
2. Nello svolgimento del servizio di cui al comma precedente, le unità debbono esporre l'apposito contrassegno di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e non sono soggette alle limitazioni alla navigazione ed alla sosta nei canali urbani e nelle zone a traffico limitato.

Art. 61. Navigazione delle unità adibite a servizi di pronto intervento.
1. L'uso della sirena e, se muniti, del fanale lampeggiante blu, è consentito ai conduttori di unità adibite a servizi di polizia o antincendio, di ambulanza e unità assimilate adibite ad altri servizi sanitari di emergenza, solo per motivi di servizio con carattere di urgenza.
2. I conduttori delle unità di cui al comma precedente, per servizi urgenti, se usano la sirena, più il fanale lampeggiante blu se muniti, non sono tenuti ad osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla

navigazione, alle prescrizioni della segnaletica e alle norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti addetti alla polizia della navigazione, nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza, con particolare riferimento alla navigazione nelle acque marittime e portuali, e della precedenza comunque concessa alle navi in navigazione nelle acque medesime.
3. Chiunque si trovi sulla rotta di un'unità di cui al comma 1, o comunque nello stesso canale o in prossimità di confluenza con esso, eccetto i casi indicati nell'ultima parte del comma 2, appena udita la sirena ha l'obbligo di lasciare libero il passo, rallentare e disporsi in modo da affrontare le onde in sicurezza e, se necessario, fermarsi.

TITOLO QUINTO - SISTEMA DI RILEVAZIONE

Art. 62. Istituzione di archivi ed anagrafi.
1. Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere disponibili agli enti e alle amministrazioni competenti i dati inerenti allo stato dei canali, delle unità, dei conduttori e loro variazioni, sono istituiti:
a) un archivio dei canali;
b) un archivio delle unità adibite alla navigazione lagunare;
c) un'anagrafe degli abilitati alla navigazione lagunare.
2. La Città metropolitana di Venezia provvede ad istituire un sistema accessibile via web, nel rispetto delle norme della privacy, che consenta la messa in condivisione a favore delle Forze dell'Ordine durante le attività di controllo, di quanto previsto al comma 1 e le autorità competenti si impegnano a mettere a disposizione della Città metropolitana di Venezia i rispettivi database che devono essere tenuti aggiornati regolarmente. Le modalità di consultazione sono concordate tra le diverse autorità. La struttura degli archivi e dell'anagrafe è completamente informatizzata e la loro popolazione e aggiornamento avvengono per via telematica, da parte di ciascun ufficio competente alla rilevazione dei dati.
3. Le modalità di realizzazione e di gestione degli archivi e dell'anagrafe sono determinate dalla Commissione di cui all'articolo 70, in base a quanto indicato negli articoli seguenti.

Art. 63. Archivio dei canali.
1. L'archivio dei canali, tenuto dalla Città metropolitana di Venezia, contiene tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico dei canali interni alla laguna veneta con indicazioni del traffico e degli incidenti, è completamente informatizzato e distinto in cinque sezioni:
a) sezione "tecnico-giuridica" che contiene, per ogni canale, lo stato tecnico e giuridico, con i relativi dati, riportati su cartografia informatizzata, la sua percorribilità nei vari tratti, le caratteristiche tecniche geometriche e strutturali delle eventuali infrastrutture, le caratteristiche delle unità circolanti e le eventuali limitazioni di traffico anche temporanee, nonché tutte le occupazioni e le pertinenze;
b) sezione "traffico" che contiene, per ogni canale, distinto per tratte, l'indicazione del traffico per i vari periodi di tempo e per le diverse categorie di unità;
c) sezione "incidenti" che contiene, per ogni canale, l'indicazione degli incidenti localizzati; al riguardo devono essere indicati le coordinate esatte del luogo in cui l'incidente è avvenuto, il tipo od i tipi di unità coinvolte nello stesso con tutti i dati idonei ad identificarle, l'entità e le modalità dell'incidente con le conseguenze dannose alle cose o alle persone; i dati anagrafici degli utenti coinvolti nell'incidente, con l'indicazione del titolo o patente abilitante alla condotta ed anno di rilascio per i conduttori delle unità coinvolte, e dei dati dell'avente diritto sull'unità, se questi non era alla condotta; le sanzioni amministrative, principali e accessorie, irrogate a seguito dell'incidente stesso;
d) sezione "flussi", che contiene, per ogni canale, i dati inviati periodicamente dalle autorità competenti relativi alle indicazioni fornite dai dispositivi di monitoraggio di cui all'articolo 67.

Art. 64. Archivio delle unità adibite alla navigazione lagunare.
1. L'archivio delle unità adibite alla navigazione lagunare contiene tutti i dati relativi alle unità iscritte nei registri delle autorità marittime e della navigazione interna nella cui circoscrizione ricadono acque appartenenti alla laguna veneta, è completamente informatizzato ed è così articolato:
a) sezione "abilitazioni", che contiene, per ogni unità, tutte le caratteristiche tecniche individuate nel corso delle operazioni di abilitazione alla navigazione;

b) sezione “anagrafica”, che contiene, per ogni unità, tutti i dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche che risultino proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con facoltà di acquisto o armatrici, dai registri di iscrizione o che si siano dichiarate tali in sede di abilitazione alla navigazione;
c) sezione “registrazioni”, che contiene, per ogni unità, i dati di identificazione, i dati relativi al rilascio dei documenti abilitanti alla navigazione, i dati relativi al trasferimento o alla cancellazione dai registri;
d) sezione “servizi pubblici”, che contiene, per ogni unità, gli estremi delle licenze, concessioni o autorizzazioni rilasciare a favore di unità adibite ad uso di terzi;
e) sezione “incidenti”, che contiene, per ogni unità, i dati relativi agli incidenti in cui l’unità è stata coinvolta.

2. Ai soli fini statistici le autorità competenti comunicano i dati identificativi delle unità iscritte in speciali ruoli, elenchi o registri, diversi da quelli ordinari tenuti dalle autorità della navigazione marittima o interna, abitualmente operanti nella laguna veneta.

Art. 65. Anagrafe degli abilitati alla navigazione lagunare.

1. L'anagrafe degli abilitati alla navigazione lagunare contiene i dati relativi alle abilitazioni alla condotta di unità e dei relativi apparati motori rilasciate da uffici nelle cui circoscrizioni ricadono acque appartenenti alla laguna veneta, è completamente informatizzata ed è così articolata:

a) sezione “abilitazioni” che contiene, per ogni persona, tutti i dati relativi all’iscrizione nei registri e matricole e, per ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati di emissione del libretto di navigazione, del foglio di ricognizione o della patente, di rilascio delle qualifiche, titoli professionali, patenti, nonché a tutti i procedimenti successivi quali il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la revoca, la cancellazione; contiene inoltre i dati relativi al conseguimento dell’iscrizione ai ruoli dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea di cui alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, e dell’attestato di capacità professionale per il trasporto di merci per via navigabile di cui al D.M. 5 agosto 1993, n. 368;
b) sezione “anagrafica” che contiene, per ogni persona, tutti i dati anagrafici;
c) sezione “infrazioni” che contiene, per ogni persona, tutti i dati relativi alle infrazioni commesse, con l'indicazione del luogo, della data, del tipo di infrazione e dell'organo accertatore con menzione del verbale di contestazione e dei dati di identificazione dell’unità con la quale l'infrazione stessa è stata commessa;
d) sezione “sanzioni” che contiene, per ogni persona, tutti i dati relativi alle sanzioni irrogate sia che trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria sia di sanzione amministrativa accessoria, sia di sanzione penale, sia di sanzione amministrativa accessoria alla sanzione penale, a seguito di infrazione alle norme della navigazione e dell’esercizio dei relativi servizi;
e) sezione “incidenti” che contiene, per ogni persona, tutti i dati relativi agli incidenti in cui è stata coinvolta, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati dell’unità, delle modalità, del tempo e del luogo ove lo stesso si sia verificato, della natura e dell'entità dei danni, delle conseguenze che ne siano derivate, nonché i dati relativi allo stato dei procedimenti in corso fino alla applicazione delle sanzioni di cui alla lettera d).

Art. 66. Sistema integrato di rilevamento, controllo e gestione della navigazione lagunare.

1. Ai fini del controllo della navigazione lagunare, con particolare riguardo alla sicurezza della navigazione, al rispetto delle regole ed alla salvaguardia dell’ambiente, viene istituito un Sistema Integrato di Rilevamento e Controllo della Navigazione Lagunare unificato in tutta la laguna veneta, basato sulla tecnologia di localizzazione e monitoraggio delle unità a mezzo Global Positioning System (GPS) con trasmissione continua dei dati in centrale operativa e ripetizione a bordo, riservato alle unità a motore strumentabili ai sensi del successivo comma 3, integrata dalla tecnologia di identificazione e monitoraggio delle unità a mezzo radio frequency identification (RFID) e da una rete fissa di telecamere ad inseguimento di immagini.

Il sistema stesso potrà essere rivisto e integrato nelle sue componenti tecnologiche in conseguenza delle innovazioni delle stesse, al fine di migliorarne costantemente l’efficienza e l’efficacia consentendo l’istituzione ed il rispetto di un numero chiuso di unità in navigazione nella laguna veneta e nei canali interni della città.

2. Il sistema è realizzato e gestito in regime di convenzione tra le autorità competenti alla polizia della

navigazione sulle acque della laguna veneta e sulla vigilanza sui servizi di trasporto acqueo, anche tramite affidamento a terzi.

3. Sono tenute a dotarsi degli apparati di bordo, secondo le modalità concordemente stabilite dalle autorità competenti alla polizia della navigazione sulle acque della laguna veneta e le specifiche di compatibilità approvate e con oneri di installazione e manutenzione a carico dell'armatore:

a) le unità lagunari a motore adibite a servizi pubblici di navigazione lagunare (trasporto pubblico di linea e non di linea, trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino, trasporto rifiuti urbani, servizi di soccorso);
b) le unità lagunari a motore adibite a servizi pubblici marittimi di trasporto di persone e merci regionale e locale, con approdi compresi nella laguna veneta;
c) le unità lagunari a motore adibite alla pesca professionale lagunare.
d) le unità lagunari che per servizio svolto o particolari caratteristiche tecniche, debitamente rilevate dagli organismi che ne consentono l'utilizzo, devono essere poste sotto controllo per motivi di pubblico interesse.

3 bis. Le autorità competenti alla polizia della navigazione sulle acque della laguna veneta adeguano per quanto necessario le norme in vigore, introducendo e disciplinando gli obblighi di cui al comma precedente.

4. L'obbligo di installazione degli apparati di bordo viene annotato sulla licenza di navigazione in relazione alla destinazione e all'uso per i quali viene rilasciata o aggiornata, e l'adempimento ad esso viene accertato in sede di visite iniziali o periodiche per il rilascio dei documenti relativi alla sicurezza della navigazione.

5. La navigazione nella laguna veneta delle unità di cui sopra, prive del predetto apparato o con l'apparato incompleto, parzialmente funzionante o non funzionante, salvo casi di forza maggiore, o manomesso al fine di alterarne il funzionamento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme stabilite dalle autorità competenti alla polizia della navigazione.

6. -ABROGATO

Art. 67. Dispositivi di monitoraggio.

1. Nell'ambito dell'intero sistema della laguna veneta devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento delle condizioni meteo marine, con particolare riferimento all'altezza della marea, al livello del moto ondoso, e alle condizioni di visibilità derivanti dalla presenza di nebbia e delle condizioni di traffico; tali dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio dei canali, di cui all'art. 63, e al controllo dei punti di maggior congestione.

2. I dispositivi di monitoraggio del traffico e del moto ondoso sono installati dalle autorità competenti nei luoghi di ciascun canale in cui l'installazione risulti più opportuna, appositamente concordati tra le medesime in sede tecnica.

3. L'installazione, la custodia e la manutenzione di tali dispositivi spetta all'autorità competente, che vi può provvedere anche a mezzo del soggetto affidatario del sistema di controllo e gestione di cui all'articolo precedente. Ciascuna autorità è tenuta ad inviare, con periodicità e modalità concordate, i dati tratti dai dispositivi di monitoraggio all'archivio dei canali.

4. I dispositivi di monitoraggio impiegati devono essere dichiarati di "tipo omologato".

TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68. Sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle norme di comportamento di cui al titolo IV, in base alle specifiche ordinanze emanate dalle autorità competenti, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174, comma 2, del codice della navigazione, ove il fatto non costituisca violazione in materia di sicurezza della navigazione ovvero ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 171/2005 nel caso di unità da diporto.

2. Le violazioni alle norme stabilite dal presente regolamento o da ordinanze applicative dello stesso, ove non diversamente punite, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

3. Si applica l'art. 1175 del codice navigazione, qualora la violazione sia commessa da soggetti non passibili di sanzioni previste dalla L.R. 63/1993.

Art. 69. Adeguamento degli atti amministrativi.
1. Le autorità competenti adottano le necessarie modificazioni e integrazioni agli atti amministrativi in vigore per adeguarli a quanto disposto dal presente regolamento, ove necessario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso e delle sue eventuali successive modificazioni.

Art. 70. Commissione consultiva mista.
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è costituita una Commissione consultiva mista, così composta:
1. Presidente: il Sindaco metropolitano di Venezia o soggetto da lui delegato;
2. membri effettivi:
   a) un rappresentante dell'Ispettorato di Porto di Venezia;
   b) un rappresentante della Direzione Mobilità della Regione Veneto;
   c) un rappresentante del Comune di Venezia;
   d) un rappresentante del Comune di Chioggia;
   e) un rappresentante dell'Autorità Portuale di Venezia;
   f) un rappresentante della Capitaneria di Porto di Venezia;
   g) un rappresentante della Capitaneria di Porto di Chioggia;
   h) un rappresentante del Provveditorato interregionale OO.PP.;
   i) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
   j) un rappresentante del Ministero dell'Ambiente - ufficio di Venezia;
   k) un rappresentante degli enti tecnici competenti in materia di sicurezza della navigazione.
   l) un rappresentante appositamente delegato dei restanti Comuni lagunari;
   m) il dirigente del servizio responsabile in materia di trasporti della Città metropolitana di Venezia;

Funge da segretario un addetto del servizio responsabile in materia di trasporti della Città metropolitana di Venezia, nominato dal dirigente del servizio.
2. Per ogni membro effettivo viene designato un supplente.
3. La Commissione può essere affiancata da tre esperti rispettivamente di diritto amministrativo e della navigazione, di tecnologia della navigazione e di ambiente, con particolare esperienza in campo lagunare, da nominarsi in accordo tra le autorità competenti.
4. Ai membri della Commissione (ad eccezione dei dipendenti della Città metropolitana) ed agli esperti viene riconosciuto un gettone giornaliero di presenza nella misura determinata dalla Città metropoltana.
5. La Commissione ha sede presso la Città metropolitana di Venezia.
6. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno.
7. I compiti della Commissione sono:
a) ABROGATO
b) elaborare proposte di modificazioni e integrazioni del regolamento nonché di altre norme da emanarsi da parte degli organismi rappresentati, che si rendessero necessari od opportuni per conseguire pienamente gli scopi di cui all'articolo 1 nel rispetto dei principi ivi indicati;
c) facilitare i rapporti tra gli organismi rappresentati e con quelli incaricati dell'esecuzione delle prescrizioni previste nel regolamento;
d) risolvere le difficoltà risultanti dall'applicazione del regolamento, formulando proposte agli organi interessati;
e) ABROGATO

Art. 71. Norme transitorie relative alle unità lagunari.
ABROGATO

Art. 72. Norme transitorie relative ai servizi di trasporto pubblico in acque marittime e portuali.
ABROGATO

Art. 73. Norme transitorie relative al personale addetto a servizi di trasporto pubblico.
ABROGATO

Allegato A

MISURAZIONE DEL RUMORE EMESSO DALLE UNITÀ LAGUNARI A MOTORE

1. Condizioni di funzionamento dell'unità

Il rumore è misurato al passaggio dell'unità a vuoto e con l'organo di propulsione funzionante alla potenza massima, o comunque al regime di potenza cui corrisponde il rumore più intenso.
Durante le misurazioni, tutti gli apparecchi ausiliari necessari in caso di servizio prolungato devono funzionare normalmente.
L'organo di propulsione sarà portato in condizioni normali di funzionamento prima dell'inizio delle misurazioni.

2. Apparecchi e unità di misura

Per le misurazioni saranno impiegati solo fonometri di precisione o sistemi di misurazione equivalenti che soddisfano alla raccomandazione n. 651 classe 1 della CEI.
Le misurazioni saranno eseguite adottando il livello sonoro secondo la curva ponderale A e i tempi di "risposta rapida".
Prima di ogni serie di misurazioni, gli apparecchi saranno verificati servendosi di una sorgente sonora campione. I fonometri e i calibratori di frequenza devono essere controllati ogni anno dall'autorità competente.

3. Luogo delle misurazioni

Le misurazioni del rumore saranno effettuate da un luogo che si inoltri il più lontano e avanzato possibile sul piano dell'acqua.
Fino a una distanza di 25 m non deve esserci alcun ostacolo tale da perturbare il campo sonoro, inoltre fino a una distanza di 50 m dal microfono non deve esserci alcun ostacolo importante che presenti una superficie riflettente di grande dimensione, quale un edificio o altro.

4. Rumori perturbatori e influenza del vento

Sul luogo delle misurazioni, i rumori ambientali e gli eventuali movimenti dell'acqua provocati dal vento devono essere almeno di 10 dB(A) inferiori al livello sonoro del rumore da misurare dell'unità in funzione.
Un dispositivo di protezione contro il vento sarà adattato al microfono. Non si eseguiranno misurazioni con vento di velocità superiore a 5 m/sec.
Durante le misurazioni nessuno deve trovarsi tra l'unità da esaminare e il microfono o immediatamente dietro il microfono.

5. Percorsi di prova, posizione del microfono

Il percorso di prova deve essere segnalato. Il punto di partenza deve trovarsi a una distanza sufficiente da garantire il funzionamento regolare dell'organo di propulsione al momento del passaggio davanti al microfono.
Il microfono verrà sistemato a un'altezza dalla superficie dell'acqua da 2 m a 6 m, e sarà orientato perpendicolarmente al percorso di prova, a un'altezza da 1,2 m a 1,5 m rispetto alla superficie riflettente solida sulla quale è sistemato. Per le misurazioni, la distanza tra il bordo esterno dell'unità e il microfono sarà di 25 m.

6. Numero delle misurazioni e livello sonoro determinato

Le misurazioni devono essere eseguite almeno durante due passaggi in entrambi i sensi. Il risultato di misurazione è il livello sonoro massimo misurato durante ogni passaggio, arrotondato al valore intero più vicino. Il valore massimo misurato è quello valido.
Se il risultato supera il valore massimo ammissibile sarà eseguita un'altra serie di misurazioni, con due passaggi nelle due direzioni. In tal caso è determinante il secondo dei risultati più elevati ottenuti.
Per tenere conto dell'eventuale errore dovuto all'imprecisione degli apparecchi utilizzati, i risultati ottenuti durante le misurazioni devono essere abbassati di 1 dB(A).

Allegato B

CURVA DI RESISTENZA RESIDUA DELLA CARENA DELLE UNITÀ LAGUNARI

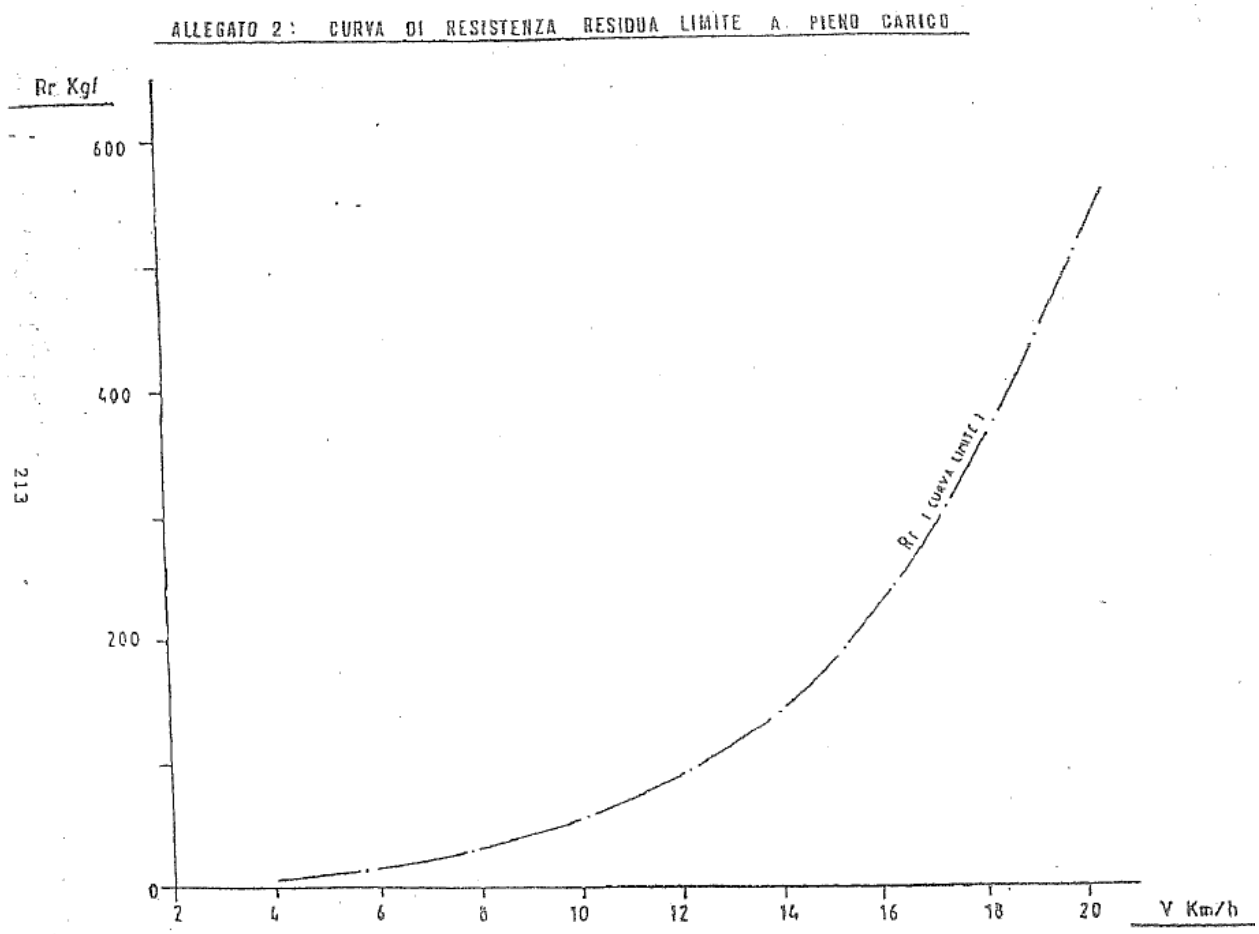

Allegato C

LIMITI SPECIFICI DI POTENZA MASSIMA EFFETTIVA DELL'APPARATO MOTORE DELLE UNITÀ LAGUNARI

1. Le unità adibite al servizio di trasporto pubblico non di linea devono essere dotate di motori la cui potenza effettiva massima complessiva, dichiarata dal fabbricante del motore e/o omologata dall'Ente Tecnico per uso continuo da lavoro, rispetti i seguenti limiti:

a) taxi e/o noleggio con conducente, di stazza lorda non superiore a 5 tonnellate e portata non superiore a 20 persone, 110 kW, con una tolleranza massima in aumento del 5% e arrotondati all'intero superiore.

È ammesso l'impiego di motori la cui potenza nominale complessiva (dichiarata dal fabbricante del motore per uso continuo da lavoro) non superi i limiti suddetti di oltre il 10%, arrotondata all'intero superiore, purché la potenza effettiva massima venga ridotta entro i limiti stessi tramite la detaratura delle pompe combustibile ovvero della centralina elettronica, certificata dall'ente tecnico.

b) noleggio con conducente per trasporto pubblico non di linea di persone, di stazza lorda superiore a 10 tonnellate e di portata superiore alle 20 persone - Gran Turismo:

i. se di lunghezza non superiore a 12 metri, 110 kw;
ii. se di lunghezza superiore a 12 metri e non superiore a 24 metri, 294 kW;
iii. se di lunghezza superiore a 24 metri e portata massima estiva superiore a 130 persone, 294 kW; il suddetto limite non si applica alle unità dotate di certificato di classe;

con una tolleranza massima in aumento del 5% e arrotondati all'intero superiore.

È' ammesso l'impiego di motori la cui potenza nominale complessiva (dichiarata dal fabbricante del motore e/o omologata dall'Ente tecnico per uso continuo da lavoro) non superi i limiti suddetti di oltre il 30%, arrotondata all'intero superiore, purché la potenza effettiva massima venga ridotta entro i limiti stessi tramite la detaratura delle pompe combustibile ovvero della centralina elettronica, certificata dall'ente tecnico.

Le modalità operative delle relative verifiche sono determinate con provvedimento dirigenziale.

2. Tutti i mezzi di nuova costruzione adibiti ai servizi di cui al punto precedente dovranno essere dotati di motori la cui potenza non superi i valori indicati nei precedenti punti a) e b).

Allegato D

ABROGATO

FIGURE E TABELLE DELLA SEGNALETICA VERTICALE DI CUI ALL'ART. 18

A. SEGNALI DI DIVIETO

A.1 Divieto di passaggio (segnale generale)

A.2 Divieto per le unità a motore

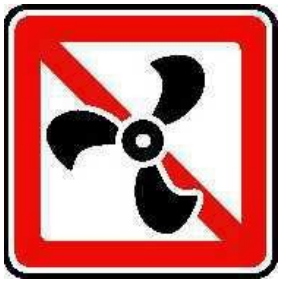

A.3 Divieto per le unità a motore specifiche (con pannello integrativo)

A.4 Divieto per le unità di lunghezza maggiore di quella indicata

A.5 Divieto per le moto d'acqua

A.6 Divieto per lo sci nautico

A.7 Divieto per le unità a vela

A.8 Divieto per le tavole a vela

A.9 Divieto per le unità a remi nei canali urbani di Venezia

A.10 Divieto per le unità a remi negli altri canali

A.11 Divieto di rimorchio

A.12 Divieto di sorpasso

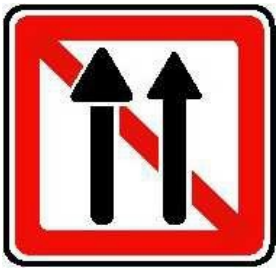

A.13 Divieto di affiancamento (nei canali con navigazione a destra)

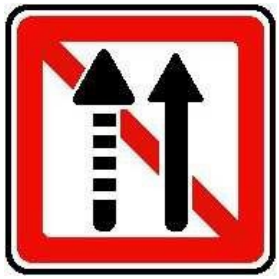

A.14 Divieto di affiancamento (nei canali con navigazione a sinistra)

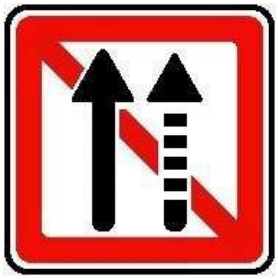

A.15 Divieto di evoluzione

A.16 Divieto di stazionamento (ormeggio o ancoraggio)

A.17 Divieto di stazionamento (ormeggio o ancoraggio) e di fermata

A.18 Divieto di ormeggio

A.19 Divieto di ancoraggio

A.20 Divieto di produrre moto ondoso o restia

A.21 Divieto di segnalazioni acustiche

A.22 Divieto di pesca

A.23 Divieto di spargimento di sostanze inquinanti

B. SEGNALI DI OBBLIGO

B.1 Obbligo di osservare limitazioni e prescrizioni particolari (con pannello integrativo)

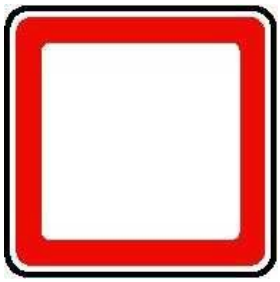

B.2 Obbligo di tenere la mano destra nei canali urbani principali (solo per le unità a motore)

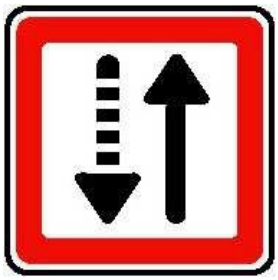

B.3 Obbligo di tenere la mano sinistra nei canali urbani

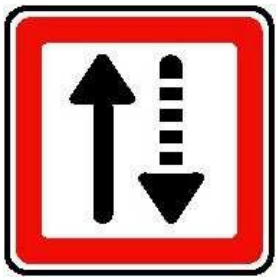

B.4 Obbligo di tenere la mano destra nei canali lagunari e marittimi

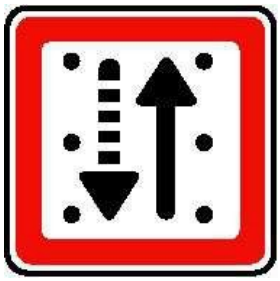

B.5 Obbligo di tenere i gruppi o i pali a destra nei canali segnalati da un lato solo

B.6 Obbligo di tenere i gruppi o i pali a sinistra nei canali segnalati da un lato solo

B.7 Obbligo di dare la precedenza nei passi stretti a senso unico alternato nei canali in cui si tiene la mano destra

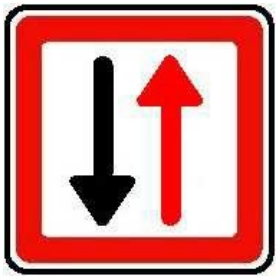

B.8 Obbligo di dare la precedenza nei passi stretti a senso unico alternato nei canali in cui si tiene la mano sinistra

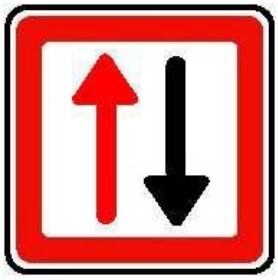

B.9 Obbligo di seguire la direzione indicata (diritto)

B.10 Obbligo di seguire la direzione indicata (a destra)

B.11 Obbligo di seguire la direzione indicata (a sinistra)

B.12 Obbligo di svoltare nella direzione indicata (a destra)

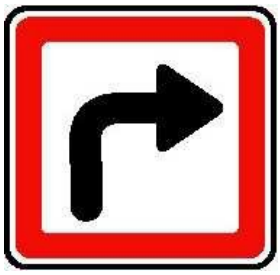

B.13 Obbligo di svoltare nella direzione indicata dalla freccia (a sinistra)

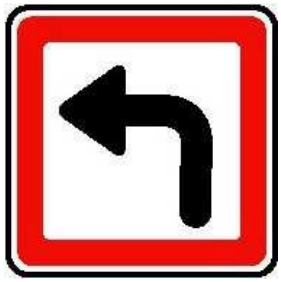

B.14 Obbligo di navigare alla distanza minima indicata dal lato del canale

B.15 Obbligo di osservare una prudenza particolare in avvicinamento a tratti a senso unico alternato

B.16 Obbligo di fermarsi nelle condizioni previste (ponti mobili o chiuse)

B.17 Obbligo di rispettare il limite di velocità indicato in chilometri orari (km/h)

B.18 Obbligo di collegamento radiotelefonico sul canale indicato

B.19 Obbligo di osservare una prudenza particolare attraversando il canale principale

B.20 Obbligo di non immettersi nel canale principale

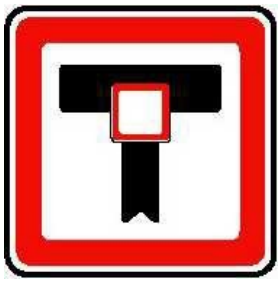

C. SEGNALI DI LIMITAZIONE

C.1 Altezza del passaggio limitata (sul livello medio del mare)

C.2 Transito limitato alle unità di larghezza non superiore a quella indicata

C.3 Profondità dell'acqua limitata (dal livello medio del mare)

D. SEGNALI DI INDICAZIONE

D.1 Permesso di passaggio (segnale generale)

D.2 Permesso di stazionamento (ormeggio o ancoraggio)

D.3 Permesso di ormeggio

D.4 Permesso di ancoraggio

D.5 Permesso per le moto d'acqua

D.6 Permesso per lo sci nautico

D.7 Permesso per le unità a vela

D.8 Permesso per le tavole a vela

D.9 Transito riservato alle unità a remi nei canali urbani di Venezia

D.10 Transito riservato alle unità a remi negli altri canali

D.11 Permesso di mettere in acqua le unità e di toglierle

D.12 Transito consentito in affiancamento ad un numero massimo di gondole indicato nel pannello integrativo (Canal Grande)

D.13 Area di evoluzione

D.14 Fine di un divieto o di un obbligo

D.15 Direzione raccomandata (diritto)

D.16 Direzione raccomandata (a destra)

D.17 Direzione raccomandata (a sinistra)

D.18 Svolta nella direzione raccomandata (a destra)

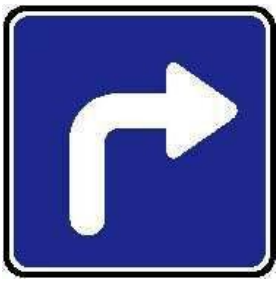

D.19 Svolta nella direzione raccomandata (a sinistra)

D.20 Senso unico (verso destra)

D.21 Senso unico (verso sinistra)

D.22 Distributore di carburante

D.23 Officina nautica

D.24 Attraversamento di una linea elettrica ad alta tensione

D.25 Scarico autorizzato di materiali di risulta (sacca)

E. SEGNALI DI PERICOLO

E.1 Lavori in corso

E.2 Canale o passo stretto

E.3 Ostacolo isolato e direzione di aggiramento (a sinistra)

E.4 Ostacolo isolato e direzione di aggiramento (a destra)

E.5 Pericolo generico (con pannello integrativo)

F. SEGNALI DI PRECEDENZA

F.1 Diritto di precedenza

F.2 Fine del diritto di precedenza

F.3 Obbligo di dare la precedenza all'incrocio o confluenza

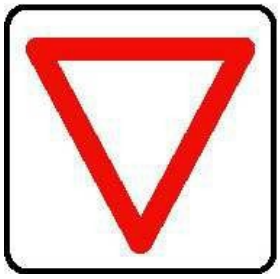

F.4 Diritto di precedenza nei passi stretti a senso unico alternato nei canali in cui si tiene la mano destra

F.5 Diritto di precedenza nei passi stretti a senso unico alternato nei canali in cui si tiene la mano sinistra

F.6 Incrocio con un canale avente diritto di precedenza

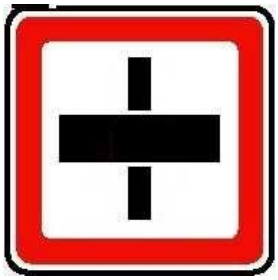

F.7 Immissione in un canale avente diritto di precedenza

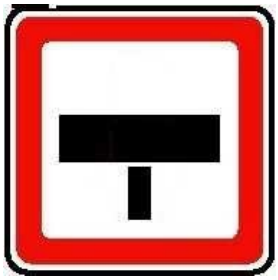

F.8 Presegnalazione di un incrocio con precedenza regolata da un semaforo

G. SEGNALI DI INDICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE SULLA NAVIGAZIONE E DEL TERRITORIO

G.1 Acque sotto la giurisdizione dell' Autorità Marittima indicata (regolamentazione della navigazione marittima)

G.2 Acque sotto la giurisdizione del Provveditorato interregionale OO.PP. (regolamentazione della navigazione interna)

G.3 Acque sotto la giurisdizione del Comune indicato (regolamentazione della navigazione interna)

G.4 Confine della laguna veneta (con terminazione lagunare)

G.5 Confine del territorio del Comune indicato

G.6 Segnale di denominazione di canale marittimo o lagunare

H. PANNELLI INTEGRATIVI

I segnali possono essere integrati con

H.1 Pannelli indicanti la distanza a partire dalla quale va osservata la prescrizione o la particolarità indicata, disposti sopra il segnale

Esempio: a 1000 m obbligo di non superare 11 km/h

H.2 Frecce indicanti la direzione del settore al quale si applica la prescrizione indicata

Esempio: permesso di stazionamento

H.3 Pannelli recanti spiegazioni e indicazioni complementari, disposti sotto il segnale

Esempio: approdi riservati alle unità in servizio di linea